



Bruxelles, 29 settembre 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0224(COD)**

---

---

11251/1/20  
REV 1

RECH 332  
COMPET 435  
IND 156  
MI 368  
EDUC 331  
TELECOM 163  
ENER 318  
ENV 550  
REGIO 238  
AGRI 294  
TRANS 423  
SAN 329  
CADREFIN 283  
CODEC 901  
SUSTDEV 122

#### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10948/20
n. doc. Comm.:	9865/18 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione - Orientamento generale

---

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale completo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, adottato dal Consiglio "Competitività" nella sessione del 29 settembre 2020.

Il testo include la comprensione comune con il Parlamento europeo, approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 27 marzo 2019<sup>1</sup>, e l'orientamento generale parziale sui considerando e sull'allegato IV (sinergie) adottato da Consiglio "Competitività" il 29 novembre 2019<sup>2</sup>.

---

---

<sup>1</sup> Doc. 7942/19.

<sup>2</sup> Doc. 14643/19.

**REGOLAMENTO (UE) .../... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 1, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>3</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni<sup>4</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>5</sup>,

---

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>5</sup> Posizione del Parlamento europeo del ... [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione persegue l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno Spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere tutte le attività di ricerca e innovazione per realizzare le priorità strategiche dell'Unione, che fundamentalmente mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini.
- (2) Al fine di produrre un impatto scientifico, tecnologico, economico, ambientale e sociale in vista di tale obiettivo generale e di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione relativamente agli investimenti in R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione di eccellenza attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 ("il programma") – al fine di sostenere la creazione, la migliore diffusione e il trasferimento di conoscenze di eccellenza e di tecnologie di alta qualità nell'Unione, attirare talenti a tutti i livelli e contribuire alla piena partecipazione del bacino di talenti dell'Unione, facilitare i rapporti di collaborazione e rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione, sostenere e potenziare l'adozione e la diffusione di soluzioni innovative e sostenibili nell'economia dell'Unione, in particolare tra le PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, creare posti di lavoro, stimolare la crescita economica e promuovere la competitività industriale nonché accrescere la capacità di attrazione dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione (R&I). Il programma dovrebbe promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, nonché la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, e ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l'impatto nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.
- (2 bis) È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. [inserire il riferimento al regolamento QFP] del Consiglio, fatti salvi i termini stabiliti nel regolamento [YYY/XXXX] del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19.

- (2 bis) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.
- (3) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione, le attività sostenute nell'ambito del presente programma dovrebbero, se del caso, sfruttare e ispirare una normativa favorevole all'innovazione, in linea con il principio di innovazione<sup>6,7</sup>, che fornisca sostegno affinché il cospicuo capitale di conoscenze dell'Unione si trasformi più rapidamente e più intensamente in innovazione.
- (4) Nell'attuazione dell'intero programma è opportuno rispettare il più possibile i principi generali della scienza aperta, dell'innovazione aperta e dell'apertura al mondo. Tali principi dovrebbero assicurare l'eccellenza e l'impatto degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione.

---

<sup>6</sup> Legiferare meglio, strumenti per la ricerca e l'innovazione,  
[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/better-regulation-toolbox-21\\_en\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-21_en_0.pdf).

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione del 15 maggio 2018 "Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione - l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro" (COM (2018) 306).

- (5) La scienza aperta, incluso l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati della ricerca, nonché la diffusione e lo sfruttamento ottimali delle conoscenze, offrono la possibilità di migliorare la qualità, l'impatto e i benefici della ricerca scientifica e di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più comprensibili per la società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno stabilire disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares. Analogamente, è opportuno garantire che i beneficiari offrano l'accesso aperto ai dati della ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", consentendo deroghe per validi motivi connessi alle norme sulla protezione dei dati, agli interessi in materia di sicurezza, ai diritti di proprietà intellettuale, alla competitività economica dell'Unione europea a livello mondiale e ad altri interessi legittimi. In particolare, occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati della ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (ossia "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili"), specialmente tramite l'integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta.
- (6) L'ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività finanziate in tutta l'UE e mediante la cooperazione internazionale, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). L'attuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento di questi obiettivi e l'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 e a conseguire lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in modo coerente e integrato.
- (7) Le attività sostenute nell'ambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi e delle priorità dell'Unione, il monitoraggio e la valutazione dei progressi rispetto a tali obiettivi e priorità e lo sviluppo di priorità nuove o riviste.
- (7 bis) Il programma garantisce la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di ricerca e innovazione, preservando così l'interesse pubblico.

- (7 ter) Il programma dovrebbe sostenere le attività di ricerca e innovazione nel settore delle scienze sociali e umane, il che comporta non solo il miglioramento delle conoscenze scientifiche in questo settore, ma anche il ricorso a conoscenze e progressi raggiunti nelle scienze sociali e umane al fine di accrescere l'impatto economico e sociale del programma. Nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" le scienze sociali e umane saranno pienamente integrate in tutti i poli tematici. Oltre alla promozione delle scienze sociali e umane all'interno dei progetti, la loro integrazione dovrebbe essere sostenuta anche tramite l'inclusione, ove opportuno, di esperti indipendenti provenienti da vari settori delle scienze sociali e umane in seno ai comitati di esperti e ai comitati di valutazione, nonché tramite la tempestiva sorveglianza e la rendicontazione in materia di scienze sociali e umane nel quadro delle azioni di ricerca finanziate. In particolare, il livello di integrazione delle scienze sociali e umane sarà monitorato in tutto il programma.
- (8) Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra ricerca e innovazione, come pure tra i finanziamenti "dal basso verso l'alto" (basati sull'iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e "dall'alto verso il basso" (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di ricerca e innovazione partecipanti, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite nonché degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell'approccio per le rispettive parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell'insieme degli obiettivi generali e specifici del programma.
- (8 bis) Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi della ricerca e dell'innovazione, in particolare nel quadro di progetti collaborativi come pure di missioni e partenariati, se del caso. La ricerca fondamentale è un elemento essenziale e una condizione importante per incrementare la capacità dell'Unione di attirare i migliori scienziati affinché diventi un polo di eccellenza a livello mondiale. È opportuno garantire l'equilibrio tra ricerca di base e ricerca applicata. Unitamente all'innovazione, ciò favorirà la competitività economica, la crescita e l'occupazione nell'Unione.

- (8 ter) È provato che l'inclusione della diversità — in tutti i sensi — è fondamentale per la qualità della ricerca scientifica, dal momento che la scienza trae vantaggio dalla diversità. La diversità e l'inclusività contribuiscono all'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione collaborative: la collaborazione tra discipline, settori e in tutto lo Spazio europeo della ricerca consente una ricerca migliore e proposte di progetti di qualità più elevata, può tradursi in tassi più alti di adozione nella società e può promuovere i benefici dell'innovazione, facendo così progredire l'Europa.
- (8 quater) Una procedura di "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" può essere applicata al fine di consentire un accesso più rapido e "dal basso verso l'alto" ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi che comprendano azioni che vanno dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione.
- (8 quinquies) Per massimizzare l'impatto di Orizzonte Europa, è opportuno prestare particolare attenzione agli approcci multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari.
- (8 sexies) In vista del conseguimento degli obiettivi del presente programma e nel rispetto del principio di eccellenza, il programma dovrebbe mirare a rafforzare, tra l'altro, i rapporti di collaborazione in Europa, contribuendo in tal modo a ridurre il divario in termini di R&I.
- (8 septies) Le Iniziative di eccellenza dovrebbero mirare a rafforzare l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione nei paesi ammissibili, ad esempio attraverso il sostegno alla formazione per migliorare le competenze di gestione in materia di R&I, la concessione di premi, il rafforzamento degli ecosistemi di innovazione nonché la creazione di reti di R&I, anche sulla base di infrastrutture di ricerca finanziate dall'UE. Per poter presentare domanda di finanziamento nell'ambito della componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" della parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca" di Orizzonte Europa, i richiedenti devono dimostrare chiaramente che i progetti sono collegati a strategie nazionali e/o regionali di R&I.



- (9) Le attività di ricerca svolte nell'ambito del pilastro "Scienza di eccellenza" dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche e promuovere l'eccellenza scientifica. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica e porre altresì l'accento sulla capacità di attirare nuovi talenti nel campo della R&I e ricercatori all'inizio della carriera, rafforzando al contempo il SER, evitando la fuga di cervelli e promuovendone la circolazione.
- (9 bis) Il programma dovrebbe aiutare l'Unione e i suoi Stati membri a tenere in considerazione la realtà della fortissima concorrenza internazionale per attirare i migliori cervelli e competenze.
- (10) Il pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di ottenere la massima integrazione tra tutti i rispettivi settori tematici e garantire al contempo livelli di eccellenza e di impatto elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Questo pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera ai fini degli obiettivi di sviluppo sostenibile, seguendo i principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi e sviluppando al contempo la competitività delle industrie dell'Unione. L'organizzazione di iniziative di grande ambizione e di ampia portata sotto forma di missioni di ricerca e innovazione consentirà al programma di avere un impatto trasformativo e sistemico per la società a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche attraverso la cooperazione internazionale e la diplomazia scientifica.

- (11) Il pieno e tempestivo coinvolgimento nel programma dell'industria di tutti i tipi, dal singolo imprenditore alle piccole e medie imprese fino alle imprese di grandi dimensioni, dovrebbe essere uno dei canali principali attraverso cui realizzare gli obiettivi del programma stesso, specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili. Tale impegno da parte dell'industria dovrebbe tradursi nella sua partecipazione alle azioni finanziate a un livello almeno commisurato a quello del precedente programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup> ("Orizzonte 2020").
- (11 bis) Le azioni del programma dovrebbero fornire contributi importanti per sbloccare il potenziale dei settori strategici europei, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale dell'UE<sup>9</sup>.
- (11 ter) Le consultazioni di molteplici portatori di interessi, comprese la società civile e l'industria, dovrebbero contribuire all'individuazione delle prospettive e delle priorità tramite il processo di pianificazione strategica. Ciò dovrebbe tradursi nell'elaborazione periodica di piani strategici di R&I adottati mediante atti di esecuzione per preparare il contenuto dei programmi di lavoro.
- (11 quater) Ai fini del finanziamento di una particolare azione, il programma di lavoro dovrebbe tener conto dei risultati di precedenti progetti specifici e dello stato della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale nonché dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società.

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

<sup>9</sup>

- (12) È importante sostenere l'industria dell'Unione perché possa conservare o assumere la leadership mondiale nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione e della neutralità climatica, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l'attività economica di domani. Le azioni del programma dovrebbero affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, promuovere gli investimenti in modo proporzionato e trasparente, senza duplicare il finanziamento privato o sostituirsi ad esso, possedere un chiaro valore aggiunto europeo nonché garantire il rendimento pubblico degli investimenti. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (13) È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l'innovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall'OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall'OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l'innovazione sociale. Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione e nella definizione dei tipi di azioni disponibili negli inviti a presentare proposte si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro Orizzonte 2020. Non si dovrebbero concedere sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 8. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.
- (13 bis) Fatti salvi i negoziati generali sul QFP, Orizzonte Europa contribuirà agli obiettivi spaziali a un livello di spesa almeno commisurato proporzionalmente a quello del precedente programma quadro Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (14) La comunicazione della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 (COM(2018) 2 final), la relazione del Parlamento europeo sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9° Programma quadro (2016/2147(INI)) e le conclusioni del Consiglio dal titolo "Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 verso il nono programma quadro" hanno fornito una serie di raccomandazioni per il presente programma, comprese le norme di partecipazione e diffusione, basate sugli insegnamenti tratti dal programma precedente e sui contributi forniti dalle istituzioni dell'Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni prevedono di proporre misure per promuovere la circolazione dei cervelli e facilitare l'apertura delle reti di R&I; di investire in modo più ambizioso al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l'impatto; di sostenere le innovazioni pionieristiche; di dare priorità agli investimenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione (R&I) in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, un coinvolgimento dei cittadini totale, ben informato e tempestivo e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell'Unione al fine di utilizzare appieno il potenziale di R&I dell'Unione, anche semplificando la gamma di iniziative di partenariato e dei sistemi di cofinanziamento; di sviluppare maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare superando una logica di intervento non complementare e la complessità dei vari finanziamenti, anche con l'obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l'Unione; di irrobustire la cooperazione internazionale e rafforzare l'apertura alla partecipazione dei paesi terzi; e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione maturate con Orizzonte 2020.
- (15) Il programma dovrebbe ricercare le sinergie con altri programmi dell'Unione, dalla loro concezione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, alla sorveglianza, all'audit e alla governance del progetto. Per quanto riguarda il finanziamento delle attività di R&I, le sinergie dovrebbero consentire di armonizzare il più possibile le norme in materia di ammissibilità dei costi. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'Unione, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell'Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso, a tali fondi si applicano le norme di Orizzonte Europa.

- (15 bis) In conformità del regolamento [strumento dell'Unione europea per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse da esso assegnate, è opportuno attuare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito del presente programma al fine di affrontare l'impatto senza precedenti della crisi COVID-19. Tali risorse supplementari dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti dal regolamento [ERI]<sup>10</sup>. Esse dovrebbero essere assegnate esclusivamente ad azioni di ricerca e innovazione volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, in particolare il suo impatto economico, sociale e nella società.
- (16) Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici dell'Unione, quest'ultima dovrebbe stipulare, ove opportuno, partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui l'industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale o le organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni e le ONG che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.
- (16 bis) Dovrebbe essere possibile che, a seconda della decisione dello Stato membro, i contributi dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo+ (FSE+), dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano considerati un contributo dello Stato membro partecipante ai fini di Orizzonte Europa. Ciò non pregiudica tuttavia la necessità di rispettare tutte le disposizioni applicabili a tali contributi stabilite nel [nuovo regolamento recante le disposizioni comuni] e nei regolamenti specifici di ciascun fondo, in particolare la necessità di rispettare le disposizioni che stabiliscono le prescrizioni in materia di cofinanziamento e i sistemi di gestione e controllo.

---

<sup>10</sup> Proposta modificata della Commissione (COM(2020) 459) di regolamento che istituisce Orizzonte Europa.

- (17) Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l'Unione possa difendere i propri interessi in settori strategici<sup>11</sup>.
- (17 bis) Le "Iniziative faro TEF" si sono dimostrate strumenti efficaci ed efficienti che apportano vantaggi alla società in uno sforzo congiunto e coordinato dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le attività condotte nel quadro delle iniziative faro TEF "Graphene", "Human Brain Project" e "Quantum Technologies", sostenute nell'ambito di Orizzonte 2020, continueranno a essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa attraverso gli inviti a presentare proposte inclusi nel programma di lavoro. Le azioni preparatorie sostenute nell'ambito delle iniziative faro TEF di Orizzonte 2020 alimenteranno il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa e informeranno i lavori sulle missioni, sui partenariati co-finanziati/co-programmati e sui periodici inviti a presentare proposte.
- (18) Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe continuare a elaborare per l'Unione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.

---

<sup>11</sup> Cfr. ad esempio, la proposta della Commissione di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea [COM(2017) 487].

- (19) È opportuno che il pilastro "Europa innovativa" stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dell'imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni pionieristiche in vista di una rapida crescita sul mercato. Esso dovrebbe offrire un singolo punto di contatto al fine di attirare e sostenere tutti i tipi di innovatori e di imprese innovative – ad esempio le PMI, comprese start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione – con potenziale di espansione a livello internazionale e di Unione, oltre a offrire sovvenzioni e co-investimenti flessibili e in tempi rapidi, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e gli ecosistemi europei dell'innovazione in generale, segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali che sostengono l'innovazione.
- (19 bis) Ai sensi del presente regolamento e, in particolare, ai fini delle attività svolte nell'ambito del CEI, una start-up è una PMI nella fase iniziale del suo ciclo di vita (compresi gli spin-off universitari), che punta a soluzioni innovative e a un modello commerciale scalabile ed è autonoma ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>12</sup>; un'impresa a media capitalizzazione è una società che non è una micro, piccola e media impresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, il cui numero di dipendenti è compreso tra le 250 e le 3 000 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell'allegato di detta raccomandazione; una piccola impresa a media capitalizzazione è un'impresa a media capitalizzazione con un numero di dipendenti fino a 499 unità.
- (20) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio del Fondo InvestEU, in particolare le finestre delle politiche "Ricerca, innovazione e digitalizzazione" e "PMI".

---

<sup>12</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- (21) Il CEI, insieme ad altre parti di Orizzonte Europa, dovrebbe stimolare tutte le forme di innovazione, dalle innovazioni incrementali a quelle pionieristiche e dirompenti, puntando in particolare alle innovazioni creatrici di mercati. Utilizzando i propri strumenti – Pathfinder e Acceleratore – il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni ad alto rischio di ogni genere, anche di tipo incrementale, con particolare attenzione per le innovazioni pionieristiche, dirompenti e a contenuto estremamente avanzato (deep-tech) che hanno il potenziale di diventare innovazioni creatrici di mercati. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare l'attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare le attività di diffusione sul mercato.
- (22) L'Acceleratore del CEI colmerà la "valle della morte" che separa la ricerca, la pre-commercializzazione di massa e l'espansione delle imprese. Fornirà sostegno a operazioni ad alto potenziale che presentano rischi tecnologici/scientifici, finanziari, di gestione e/o commerciali tali per cui non sono ancora considerate idonee al finanziamento bancario e, quindi, non sono in grado di mobilitare investimenti significativi da parte del mercato, integrando in tal modo il programma InvestEU, istituito dal regolamento ...<sup>13</sup>, che sosterrà progetti e soggetti innovativi ma idonei al finanziamento bancario.
- (22 bis) In stretta sinergia con InvestEU, l'Acceleratore del CEI, nelle sue modalità di finanziamento misto e di sostegno finanziario di capitale, dovrebbe finanziare le PMI, comprese le start-up e, in casi eccezionali, i progetti condotti da piccole imprese a media capitalizzazione che non sono ancora in grado di generare entrate o che non sono ancora redditizi o che non sono ancora in grado di attirare investimenti sufficienti per attuare pienamente il piano di attività dei rispettivi progetti. Tali soggetti ammissibili saranno considerati come non idonei al finanziamento bancario, sebbene una parte delle loro necessità di investimenti avrebbe potuto essere o potrebbe essere fornita da uno o più investitori, come una banca pubblica o privata, un family office, un fondo di capitale di rischio, un business angel, ecc. In tal modo, superando una lacuna del mercato, l'Acceleratore del CEI finanzierà soggetti promettenti ma non ancora idonei al finanziamento bancario che realizzino progetti di innovazione pionieristica creatrice di mercato. Una volta divenuti idonei al finanziamento bancario, tali progetti potranno, in una fase successiva del proprio sviluppo, essere finanziati nell'ambito di InvestEU.

---

13



- (22 ter) Mentre il finanziamento misto dovrebbe rappresentare il principale utilizzo del bilancio dell'Acceleratore del CEI, ai fini dell'articolo 43, il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni fornito dallo strumento Acceleratore del CEI alle PMI, comprese le start-up, dovrebbe corrispondere a quello previsto nell'ambito del bilancio dello strumento per le PMI del precedente programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>.
- (23) L'EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che affrontano le sfide globali, promuovendo l'integrazione dell'innovazione, della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'imprenditorialità. In linea con il suo atto istitutivo, il regolamento EIT, e con la sua agenda strategica di ricerca e innovazione, l'EIT dovrebbe promuovere l'innovazione nelle sue attività e intensificare significativamente il suo sostegno all'integrazione dell'istruzione superiore nell'ecosistema di innovazione, in particolare promuovendo l'educazione imprenditoriale, incoraggiando solide collaborazioni non disciplinari tra l'industria e il mondo accademico e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide globali, tra cui le competenze avanzate in materia di digitale e di innovazione. I regimi di sostegno messi a disposizione dall'EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell'EIT dovrebbero avere accesso alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi di innovazione, l'EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro "Europa innovativa", ma dovrebbe altresì sostenere gli altri pilastri, se del caso.
- (24) Garantire e mantenere la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere un requisito fondamentale per favorire la proliferazione di innovazioni pionieristiche e consentire così in particolare ai piccoli e medi innovatori di cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato.

---

<sup>14</sup> È prevista la pubblicazione di una dichiarazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale, serie C, una volta adottato il testo definitivo del presente regolamento.

- (25) Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni e iniziative internazionali sulla base dei vantaggi reciproci, degli interessi dell'UE, degli impegni internazionali, della diplomazia scientifica e, per quanto possibile, della reciprocità. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione nonché la capacità di attrazione e la competitività economica e industriale dell'Unione, ad affrontare le sfide globali, tra cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite seguendo i principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e a sostenere le politiche esterne dell'Unione. È opportuno adottare un approccio basato sull'apertura generale alla partecipazione internazionale e su azioni mirate di cooperazione internazionale, anche grazie alla opportuna ammissibilità ai finanziamenti di soggetti stabiliti in paesi a basso e medio reddito. In parallelo, andrebbe promossa l'associazione di paesi terzi al programma, in particolare alle sue parti collaborative, in linea con gli accordi di associazione e con una particolare attenzione al valore aggiunto per l'Unione. Nell'assegnare i contributi finanziari dei paesi associati al programma, la Commissione dovrebbe tenere conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici di tali paesi alle diverse componenti del programma.
- (25 bis) Conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, il Consiglio può designare un comitato speciale in consultazione con il quale condurre i negoziati, anche per quanto riguarda la concezione e il contenuto degli accordi di associazione.

- (26) Nell'intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi e contenuti di ricerca e innovazione responsabili (RRI, Responsible Research and Innovation) che rispondano alle preoccupazioni, alle necessità e alle aspettative dei cittadini e della società civile, promuovendo l'educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. Il programma dovrebbe perseguire queste finalità in modo trasversale e tramite attività specifiche nell'ambito della parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca". Per generare e mantenere sostegno pubblico al programma, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel contesto della ricerca e dell'innovazione andrebbe abbinato ad attività di sensibilizzazione pubblica. Il programma dovrebbe inoltre tendere a eliminare gli ostacoli e incoraggiare le sinergie tra la scienza, la tecnologia, la cultura e le arti per ottenere un'innovazione sostenibile di nuova qualità. È opportuno monitorare le misure adottate per migliorare il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nei progetti sostenuti.
- (27) Se del caso, il programma dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche riconosciute dall'articolo 349 TFUE, in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", accolta con favore dal Consiglio<sup>15</sup>.
- (28) È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma mirino a eliminare le disparità di genere, a migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e a promuovere la parità tra donne e uomini nel settore della ricerca e dell'innovazione, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere integrata nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca. Inoltre le attività nel quadro del programma dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità e la diversità in tutti gli aspetti della ricerca e dell'innovazione relativamente ad età, disabilità, razza ed etnia, religione o credo, e orientamento sessuale.

---

<sup>15</sup> Doc. 13715/17 + ADD 1-3: comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" (COM (2017) 623 final).

- (28 bis) È opportuno perseguire costantemente nell'ambito dell'intero programma la semplificazione amministrativa, in particolare la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. La Commissione dovrebbe semplificare ulteriormente i suoi strumenti e orientamenti così da imporre un onere minimo ai beneficiari. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di pubblicare una versione ridotta degli orientamenti.
- (29) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e fissa le priorità delle attività dell'Unione negli ambiti della ricerca e dello sviluppo in materia di difesa, indica le linee generali di tali attività e fissa l'importo della partecipazione finanziaria dell'Unione in relazione ai finanziamenti per lo sviluppo e la ricerca nel settore della difesa. Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dell'Unione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa nel quadro del regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa<sup>16</sup>, che stabilisce le norme di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Le sinergie dovrebbero favorire le attività di ricerca civile e nel campo della difesa, anche se le attività svolte nell'ambito del presente regolamento, tranne quelle contemplate dal Fondo europeo per la difesa, dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni civili. Saranno escluse duplicazioni inutili.
- (30) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma. L'importo indicato nel presente regolamento deve costituire il riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria<sup>17</sup>], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

---

<sup>16</sup>

<sup>17</sup> Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC)

(31) Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] (il "regolamento finanziario"), adottato sulla base dell'articolo 322 TFUE, salvo disposizioni contrarie dovute alla natura specifica delle attività di ricerca e innovazione che richiedono norme differenti, per esempio per quanto riguarda ulteriori semplificazioni o scadenze più brevi. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, all'esecuzione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio e prevede controlli della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche altre condizionalità per proteggere il bilancio e lo strumento dell'Unione europea per la ripresa<sup>18</sup>.

(31 bis) Il bilancio complessivo per la componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" della parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca" di Orizzonte Europa dovrebbe essere pari almeno al 3,3 % del bilancio complessivo di Orizzonte Europa. Tale bilancio dovrebbe andare principalmente a vantaggio dei soggetti giuridici dei paesi oggetto dell'ampliamento.

---

<sup>18</sup> Questo considerando potrebbe dover essere aggiornato alla luce dell'esito dei negoziati sul regime di condizionalità.

(32) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046<sup>19</sup> ("regolamento finanziario") e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup> e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95<sup>21</sup>, (Euratom, CE) n. 2185/96<sup>22</sup> e (UE) 2017/1939<sup>23</sup> del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea ("EPPO") può indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

<sup>20</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

<sup>21</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

<sup>22</sup> Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

<sup>23</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>24</sup> Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (32 bis) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>25</sup>, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica per concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (33) A norma dell'[riferimento da aggiornare, se del caso, in base ad una nuova decisione sui PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio<sup>26</sup>], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
- (34) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di rendicontazione e monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e dei beneficiari del programma. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

---

<sup>25</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>26</sup> Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

- (35) Per poter integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, ove ritenuto necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (36) La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma spaziale dell'UE promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo a livello mondiale e innovativo, rafforzeranno l'autonomia dell'Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di quest'ultimo in un contesto sicuro e potenzieranno il ruolo dell'Europa quale attore globale. La ricerca di eccellenza, le soluzioni pionieristiche e gli utilizzatori a valle nell'ambito di Orizzonte Europa saranno sostenuti da dati e servizi messi a disposizione dal programma spaziale.
- (36 bis) La coerenza e le sinergie tra Orizzonte Europa ed Erasmus promuoveranno la diffusione dei risultati della ricerca attraverso attività di formazione, diffonderanno lo spirito di innovazione nel sistema dell'istruzione e garantiranno che le attività di istruzione e formazione siano fondate sulle attività di ricerca e innovazione più aggiornate. A tale proposito, in seguito alle azioni pilota sulle università europee avviate nell'ambito di Erasmus + nel periodo 2014-20, Orizzonte Europa integrerà, se del caso, in modo sinergico il sostegno fornito dal programma Erasmus alle università europee.
- (37) Le norme di partecipazione e diffusione dovrebbero riflettere adeguatamente le esigenze del programma, tenendo conto delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate dai vari portatori di interessi e dagli esperti nel corso della valutazione intermedia di Orizzonte 2020.



- (38) Le norme comuni nell'ambito dell'intero programma dovrebbero garantire un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l'EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell'articolo 187 TFUE e la partecipazione a programmi avviati da Stati membri a norma dell'articolo 185 TFUE. L'adozione di norme specifiche dovrebbe essere possibile ma le deroghe devono essere limitate ai casi in cui queste siano strettamente necessarie e debitamente giustificate.
- (39) Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti decisioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013<sup>27</sup>, nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca. Anche l'articolo 13 TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione nelle attività di ricerca e l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l'obiettivo finale di sostituirlo con altri metodi<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.

<sup>28</sup> Riferimento alla dichiarazione della COM sul finanziamento da parte dell'UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane nell'ambito di Orizzonte Europa.

- (40) In linea con gli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. L'attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità degli articoli 75 e 215 TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, la partecipazione ad azioni specifiche del programma può essere limitata ai soli soggetti stabiliti negli Stati membri o ai soggetti stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta a quelli stabiliti negli Stati membri. Qualsiasi esclusione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati controllati direttamente o indirettamente da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati dovrebbe tenere conto dei rischi che l'inclusione di tali soggetti comporterebbe, da un lato, e dei benefici che la loro partecipazione comporterebbe, dall'altro.
- (41) Nel riconoscere i cambiamenti climatici quali una delle maggiori sfide globali e sociali e data l'importanza di lottare contro tale fenomeno, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. L'integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e si applica in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

- (41 bis) Nel contesto delle modalità di impatto relative al clima, la Commissione riferirà in merito ai risultati, alle innovazioni e agli effetti aggregati previsti dei progetti che hanno rilevanza per il clima, anche suddivisi per parte del programma e per regime di esecuzione. Nella sua analisi la Commissione dovrebbe tener conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali a lungo termine per i cittadini europei derivanti dalle attività del programma, tra cui l'adozione di soluzioni innovative di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, l'impatto stimato sulla creazione di posti di lavoro e di imprese, la crescita economica e la competitività, l'energia pulita, la salute e il benessere (compresa la qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua). I risultati di questa analisi d'impatto dovrebbero essere resi pubblici, valutati nel contesto degli obiettivi dell'Europa in materia di clima ed energia e integrati nel successivo processo di pianificazione strategica e nei futuri programmi di lavoro.
- (41 ter) In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, le attività di ricerca e innovazione dovrebbero contribuire a preservare e ripristinare la biodiversità.
- (43) L'uso di informazioni sensibili preesistenti o l'accesso a risultati sensibili da parte di persone non autorizzate può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.
- (44) È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale in base alla quale il consorzio dovrebbe includere almeno un soggetto giuridico proveniente da uno Stato membro sia per quanto concerne le specificità di particolari tipi di azioni nell'ambito del programma.

- (45) È opportuno stabilire i termini e le condizioni della fornitura di finanziamenti dell'Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell'ambito del programma. Le sovvenzioni dovrebbero essere attuate tenendo conto di tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, comprese le somme forfettarie, i tassi fissi o i costi unitari, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione. La convenzione di sovvenzione dovrebbe stabilire i diritti e gli obblighi dei beneficiari, compresi il ruolo e i compiti del coordinatore, se del caso. Nell'elaborazione dei modelli di convenzione di sovvenzione e in caso di modifiche sostanziali a questi ultimi, è opportuno garantire una stretta cooperazione con gli esperti degli Stati membri.
- (46) Nel presente regolamento i tassi di finanziamento sono indicati come valori massimi, al fine di soddisfare il principio di cofinanziamento. Durante l'attuazione del programma e solo in casi debitamente giustificati è possibile fissare tassi di finanziamento più bassi.
- (47) Conformemente al regolamento finanziario, il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle consuete prassi di contabilità analitica dei beneficiari per quanto riguarda i costi del personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente (anche per grandi infrastrutture di ricerca quali intese nel quadro di Orizzonte 2020). Il ricorso ai costi unitari per beni e servizi fatturati internamente, calcolati sulla base delle consuete prassi contabili dei beneficiari combinando costi diretti e costi indiretti effettivi, dovrebbe essere un'opzione selezionabile da tutti i beneficiari. A tale riguardo, i beneficiari dovrebbero essere in grado di includere i costi indiretti effettivi calcolati sulla base dei criteri di assegnazione in tali costi unitari di beni e servizi fatturati internamente.
- (48) È opportuno semplificare ulteriormente l'attuale sistema di rimborso dei costi effettivi del personale, secondo l'approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell'ambito di Orizzonte 2020, e allinearli meglio al regolamento finanziario, allo scopo di ridurre il divario retributivo tra i ricercatori dell'UE che partecipano al programma.

- (49) Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto è opportuno mantenere il fondo di garanzia per i beneficiari, ribattezzato meccanismo di mutua assicurazione (il "meccanismo") ed estenderlo anche ad altri organismi di finanziamento, in particolare alle iniziative a norma dell'articolo 185 TFUE. Il meccanismo dovrebbe essere aperto ai beneficiari di altri programmi dell'Unione a gestione diretta.
- (50) È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati e la Commissione dovrebbe individuare e contribuire a massimizzare le opportunità per i beneficiari di sfruttare i risultati, in particolare nell'Unione. Tale sfruttamento dovrebbe tener conto dei principi del presente programma, tra cui la promozione dell'innovazione nell'Unione e il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca.
- (51) È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte del precedente programma Orizzonte 2020, compreso l'accento posto sull'eccellenza. Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti indipendenti. Se del caso, la Commissione dovrebbe continuare a coinvolgere osservatori indipendenti nel processo di valutazione. Per le attività nell'ambito del Pathfinder del CEI, nelle missioni e in altri casi debitamente giustificati stabiliti nel programma di lavoro, è possibile tener conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti, a condizione che le proposte di progetto abbiano superato le soglie applicabili. Gli obiettivi e le procedure in materia dovrebbero essere pubblicati in anticipo. In conformità dell'articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti dovrebbero ricevere informazioni in tutte le fasi della valutazione delle loro proposte e, se del caso, dovrebbero essere informati dei motivi del rigetto.

- (52) Per tutte le parti del programma, se possibile, si dovrebbe attuare, a norma degli articoli 126 e 127 del regolamento finanziario, il sistematico riconoscimento reciproco degli audit e delle valutazioni con altri programmi dell'Unione al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell'Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi.
- (53) Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell'innovazione dovrebbero essere affrontate mediante l'attribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento con altri organismi dell'Unione, paesi associati, paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro.
- (54) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa" (il "programma"), stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati applicabili alle azioni indirette condotte nell'ambito del programma e definisce il quadro che disciplina il sostegno dell'Unione alle attività di ricerca e innovazione. Il programma è istituito per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
2. Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
3. Il programma è attuato mediante:
  - a) il programma specifico istituito dalla decisione .../.../UE<sup>29</sup>;
  - a bis) un contributo finanziario all'EIT istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008;
  - b) il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento .../.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

---

<sup>29</sup>

4. Salvo disposizioni contrarie espressamente previste, i termini "Orizzonte Europa", "programma" e "programma specifico" utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 3, lettera a).

L'EIT attua il programma in linea con i suoi obiettivi strategici per il periodo 2021-2027, come indicato nell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT, tenendo conto della pianificazione strategica.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "infrastrutture di ricerca": le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori. La definizione comprende le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l'eccellenza nel settore della ricerca e dell'innovazione. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell'ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico, e possono essere "ubicate in un unico sito", "virtuali" o "distribuite";
- 2) "strategia di specializzazione intelligente": una strategia di specializzazione intelligente come definita dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup> e che soddisfa le condizioni abilitanti stabilite nel regolamento (UE) XX [regolamento recante le disposizioni comuni];

---

<sup>30</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.



- 3) "partenariato europeo": un'iniziativa, preparata coinvolgendo sin dall'inizio gli Stati membri e/o i paesi associati, con la quale l'Unione e i partner del settore pubblico e/o privato (quali l'industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni e le ONG) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all'adozione di politiche o normative;
- 4) "accesso aperto": la pratica che consiste nell'offrire all'utente finale l'accesso gratuito online ai prodotti della ricerca derivanti dalle azioni finanziate in applicazione del programma, conformemente all'articolo 10 e all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento;
- 4 bis) "scienza aperta": un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti e diffusione della conoscenza aperti, compresi gli elementi di cui all'articolo 10.
- 5) "missione": un portafoglio di azioni di R&I improntate all'eccellenza e finalizzate a conseguire un impatto in tutte le discipline e i settori, volte a:
- conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile che non si potrebbe ottenere mediante singole azioni;
  - conseguire un impatto sulla società e sulla definizione delle politiche tramite la scienza e la tecnologia; e
  - presentare un interesse per una parte significativa della popolazione europea e per ampie porzioni di cittadini europei;
- 6) "appalti pre-commerciali": appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
- 7) "appalti pubblici per soluzioni innovative": una procedura d'appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;

- 8) "diritti di accesso", i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;
- 9) "conoscenze preesistenti": i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione all'azione; e ii) identificati dai beneficiari in un accordo scritto e necessari per attuare l'azione o sfruttarne i risultati;
- 10) "diffusione": la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;
- 11) "sfruttamento": l'utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di ricerca e innovazione diverse da quelle rientranti nell'azione in questione, compreso, tra l'altro, lo sfruttamento commerciale, ad esempio al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;
- 12) "condizioni eque e ragionevoli": condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;
- 13) "organismo di finanziamento": un ente o un'organizzazione, diversi dalla Commissione, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito del programma;
- 14) "organizzazione internazionale di ricerca europea": un'organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

- 15) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- 15 bis) "paesi oggetto dell'ampliamento"/"paesi con basse prestazioni in materia di R&I": i paesi in cui è necessario che i soggetti giuridici siano stabiliti affinché questi possano essere riconosciuti come coordinatori nell'ambito della componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" della parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca" di Orizzonte Europa. Gli Stati membri dell'UE interessati sono Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia per l'intera durata del programma. Per i paesi associati, l'elenco dei paesi ammissibili sarà definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro. Sulla base dell'articolo 349 TFUE, anche i soggetti giuridici provenienti dalle regioni ultraperiferiche saranno pienamente ammissibili come coordinatori nel quadro di tale componente.
- 16) "soggetto giuridico senza scopo di lucro": un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;
- 16 bis) "PMI": microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>31</sup>;
- 17) "piccola impresa a media capitalizzazione": un'entità che non è una micro, piccola e media impresa ("PMI"), quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>27</sup>, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell'allegato di detta raccomandazione;
- 18) "risultati": qualsiasi effetto tangibile o intangibile dell'azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

---

31

- 18 bis) "prodotti della ricerca": risultati prodotti dall'azione cui è possibile dare accesso sotto forma di pubblicazioni scientifiche, dati o altri prodotti o processi ingegnerizzati quali software, algoritmi, protocolli e quaderni di laboratorio elettronici;
- 19) "marchio di eccellenza": un marchio certificato attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all'invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro, e che tuttavia potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali;
- 19 bis) "piano strategico di R&I": un atto di esecuzione che definisce una strategia per la realizzazione dei contenuti del programma di lavoro per un periodo massimo di quattro anni, a seguito di un ampio processo di consultazione obbligatoria di molteplici portatori di interesse. Definisce le priorità, le tipologie di intervento e le forme di attuazione adeguate da utilizzare.
- 20) "programma di lavoro": il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico<sup>32</sup> conformemente al relativo articolo 12 o il documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;
- 21) "anticipo rimborsabile": la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI corrispondente a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma concesso direttamente dall'Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un'azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all'Unione alle condizioni previste dal contratto;
- 22) "contratto": l'accordo concluso tra la Commissione o un organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un'azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI;

---

32

- 23) "informazioni classificate": informazioni classificate UE, quali definite all'articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;
- 24) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 25) "finanziamento misto di Orizzonte Europa": un sostegno finanziario concesso a un programma per sostenere attività di innovazione e diffusione sul mercato, costituito dalla combinazione specifica di una sovvenzione o un anticipo rimborsabile con una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di aiuto rimborsabile;
- 25 bis bis) "azione di ricerca e innovazione": un'azione che consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l'integrazione tecnologici, la prova, la dimostrazione e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;
- 25 ter) "azione di innovazione": un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;
- 25 quater) "ricerca di frontiera del CER (compresa la dimostrazione di concetto del CER)": azioni di ricerca privilegiate basate sull'iniziativa dei ricercatori, ospitate da un singolo beneficiario o da più beneficiari solo nell'ambito del CER;

25 quinquies) "azione di formazione e mobilità": un'azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline;

25 sexies) "azione di cofinanziamento del programma": un'azione che fornisce il cofinanziamento pluriennale di un programma di attività istituito e/o attuato da soggetti che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'Unione. Tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa o una loro combinazione. L'azione di cofinanziamento del programma può essere attuata direttamente da tali soggetti o da terzi per loro conto;

25 septies) "azione relativa agli appalti pre-commerciali": un'azione che può avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

25 octies) "azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative": un'azione che può avere per finalità primaria gli appalti pubblici congiunti o coordinati per le soluzioni innovative attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

25 nonies) "azione di coordinamento e sostegno": un'azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di ricerca e innovazione, salvo quando intraprese nell'ambito della componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" della parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca"; e un coordinamento dal basso verso l'alto senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell'UE che consente la cooperazione tra i soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati al fine di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;

25 decies) "premio di incentivo": un premio volto a stimolare investimenti in una determinata direzione, specificando un obiettivo prima dell'esecuzione del lavoro;

- 25 undecies) "premio di riconoscimento": un premio volto a premiare i risultati ottenuti e gli eccezionali lavori svolti;
- 25 duodecies) "azione di innovazione e diffusione sul mercato": un'azione che incorpora un'azione di innovazione e altre attività necessarie per diffondere un'innovazione sul mercato, compresa l'espansione delle imprese, fornendo finanziamenti misti di Orizzonte Europa (la combinazione di una sovvenzione con finanziamenti privati);
- 25 terdecies) "azioni indirette": le attività di ricerca e innovazione cui l'Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;
- 25 quaterdecies) "azioni dirette": le attività di ricerca e innovazione intraprese dalla Commissione tramite il Centro comune di ricerca (JRC);
- 27) "appalto": un appalto quale definito all'articolo 2, punto 49, del regolamento finanziario;
- 28) "entità affiliata": qualsiasi soggetto giuridico quale definito all'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- 30) "ecosistema di innovazione": un ecosistema che riunisce a livello dell'UE attori o soggetti che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture), soggetti istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno alla stessa, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori di capitale di rischio e intermediari finanziari) e soggetti a livello nazionale, regionale e locale responsabili della definizione delle politiche e dei finanziamenti.

### **Articolo 3**

#### **Obiettivi del programma**

1. L'obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione e promuoverne la competitività in tutti gli Stati membri, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell'Unione, contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell'UE, contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile seguendo i principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca. In tal modo il programma massimizza il valore aggiunto dell'Unione focalizzandosi sugli obiettivi e le attività che possono essere realizzati in maniera efficace non dall'azione dei soli Stati membri, bensì in cooperazione.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
  - a) sviluppare, promuovere e far progredire l'eccellenza scientifica, sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze fondamentali e applicate di alta qualità nonché di competenze, tecnologie, soluzioni e opportunità di formazione e mobilità dei ricercatori, attrarre talenti a tutti i livelli e contribuire alla piena partecipazione del bacino di talenti dell'Unione alle azioni sostenute nell'ambito del presente programma;
  - b) generare conoscenza, rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostenere l'adozione di soluzioni innovative, e l'accesso alle stesse, nel settore industriale europeo, segnatamente nelle PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
  - c) promuovere tutte le forme di innovazione, agevolare lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie, rafforzare la diffusione e lo sfruttamento di soluzioni innovative;



- d) ottimizzare l'attuazione del programma per rafforzare e potenziare l'impatto e la capacità di attrazione dello Spazio europeo della ricerca, promuovere le partecipazioni basate sull'eccellenza da parte di tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I, a Orizzonte Europa e facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee.

#### **Articolo 4**

##### **Struttura del programma**

1. La struttura del programma è suddivisa nelle parti seguenti, che contribuiscono agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3:
  - 1) pilastro I, "Scienza di eccellenza", con le seguenti componenti:
    - a) il Consiglio europeo della ricerca (CER);
    - b) le azioni Marie Skłodowska-Curie;
    - c) le infrastrutture di ricerca;
  - 2) pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" comprendente le seguenti componenti, considerando che le scienze sociali e umane svolgono un ruolo importante in tutti i poli tematici:
    - a) polo tematico "Salute",
    - b) polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva",
    - b bis) polo tematico "Sicurezza civile per la società",
    - c) polo tematico "Digitale, industria e spazio",
    - d) polo tematico "Clima, energia e mobilità",

- f) polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente",
  - g) azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);
- 3) pilastro III, "Europa innovativa", con le seguenti componenti:
- a) il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI),
  - b) gli ecosistemi europei dell'innovazione,
  - c) l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008;
- 4) parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca", con le seguenti componenti:
- a) ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza,
  - b) riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione.
2. Le linee generali delle attività sono definite nell'allegato I.

## **Articolo 5**

### **Ricerca e sviluppo nel settore della difesa**

1. Le attività da svolgere nell'ambito del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e stabilite nel regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa riguardano esclusivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa, con gli obiettivi e le linee generali delle attività seguenti:
- attività volte a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica ed industriale della difesa europea.
2. Il presente regolamento non si applica al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), fatto salvo il presente articolo, l'articolo 1 e l'articolo 9, paragrafo 1.

## Articolo 6<sup>33</sup>

### Pianificazione strategica, attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti alle azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, che costituiscono la principale forma di sostegno nel programma. Può anche erogare fondi tramite premi, appalti e strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto e degli strumenti di capitale nel quadro dell'Acceleratore del CEI.
3. Alle azioni indirette si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.
4. I principali tipi di azione da attuare nell'ambito del programma sono stabiliti e definiti all'articolo 2. Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.
5. Il programma sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC. Qualora tali azioni contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell'articolo 185 o dell'articolo 187 TFUE, i contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.
6. L'attuazione del programma specifico e delle CCI dell'EIT è sostenuta da una pianificazione strategica e trasparente delle attività di ricerca e innovazione di cui al programma specifico, in particolare per il pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" e contempla anche attività pertinenti in altri pilastri e la parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca".

---

<sup>33</sup> È prevista la pubblicazione di una dichiarazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale, serie C, una volta adottato il testo definitivo del presente regolamento.

La Commissione garantisce il coinvolgimento tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo, integrati da consultazioni con i portatori di interessi e il pubblico in generale.

La pianificazione strategica assicura l'allineamento con altri programmi pertinenti dell'Unione e la coerenza con le priorità e gli impegni dell'UE e accresce la complementarità e le sinergie con i programmi e le priorità di finanziamento nazionali e regionali, rafforzando in tal modo il SER. I settori per eventuali missioni e i settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sono definiti nell'allegato V bis.

6 bis. Ove opportuno, al fine di consentire un accesso più rapido ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi, è possibile proporre una procedura di "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" nell'ambito di alcuni inviti a presentare proposte dedicati alla selezione di azioni di ricerca e/o innovazione nell'ambito delle parti "Sfide globali e competitività industriale europea" e "Pathfinder del Consiglio europeo per l'innovazione" del programma quadro.

Un invito a presentare proposte nell'ambito della procedura di "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" ha le seguenti caratteristiche cumulative:

- inviti a presentare proposte "dal basso verso l'alto";
- tempi più brevi per la concessione della sovvenzione, non superiori a sei mesi;
- un sostegno concesso solo a piccoli consorzi collaborativi composti da un massimo di sei soggetti giuridici ammissibili distinti e indipendenti;
- un sostegno finanziario massimo per consorzio non superiore a 2,5 milioni di EUR.

Il programma di lavoro individua gli inviti a presentare proposte mediante la procedura di "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione".

7. Le attività di Orizzonte Europa sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei.

## **Articolo 6 bis**

### **Principi del programma**

1. Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e nel quadro dell'EIT riguardano esclusivamente le applicazioni civili. Non sono consentiti storni di bilancio tra l'importo assegnato al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e all'EIT e l'importo assegnato al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b); sono inoltre evitate inutili duplicazioni fra i due programmi.
2. Orizzonte Europa assicura un approccio multidisciplinare e prevede, se del caso, l'integrazione delle scienze sociali e umane in tutti i poli tematici e in tutte le attività sviluppate nell'ambito del programma, compresi bandi specifici su temi riguardanti le scienze sociali e umane.
3. Le parti collaborative del programma garantiscono un equilibrio tra i livelli di maturità tecnologica (TRL) inferiori e superiori, coprendo così l'intera catena del valore.
- 3 bis. Il programma garantisce la promozione e l'integrazione efficaci della cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni e iniziative internazionali sulla base dei vantaggi reciproci, degli interessi dell'UE, degli impegni internazionali e, se del caso, della reciprocità.
4. Il programma aiuta i paesi oggetto dell'ampliamento ad accrescere la partecipazione a Orizzonte Europa e a promuovere un'ampia copertura geografica nei progetti collaborativi, anche diffondendo l'eccellenza scientifica, rafforzando nuovi rapporti di collaborazione, stimolando la circolazione dei cervelli nonché attuando l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 45, paragrafo 4. A tali sforzi corrispondono misure proporzionate prese dagli Stati membri, riguardanti altresì la fissazione di stipendi allettanti per i ricercatori, con il sostegno dei fondi unionali, nazionali e regionali. Si presta particolare attenzione all'equilibrio geografico, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, nei comitati di valutazione e negli organismi quali i comitati e i gruppi di esperti, senza pregiudicare i criteri di eccellenza.

5. Il programma garantisce l'efficace promozione di pari opportunità per tutti e l'attuazione dell'integrazione di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione; mira inoltre ad affrontare le cause dello squilibrio di genere. Si presta particolare attenzione a garantire, per quanto possibile, l'equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.
- 5 bis. Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione, puntando alla massima semplificazione amministrativa. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.
- 5 ter. Il programma contribuisce a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione in ricerca e sviluppo.
6. Nell'attuazione del programma, la Commissione mira alla semplificazione amministrativa continua e alla riduzione degli oneri per richiedenti e beneficiari.
7. Nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell'UE e nei fondi dell'UE, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono almeno al 35 % della spesa per gli obiettivi climatici, se del caso. L'integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.
8. Il programma promuove la co-creazione e la co-progettazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini e della società civile.
9. Il programma garantisce la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di ricerca e innovazione, preservando così l'interesse pubblico.
10. La Commissione o l'organismo di finanziamento competente provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, in particolare il modello di convenzione di sovvenzione applicabile.

## **Articolo 7**

### **Missioni**

1. Le missioni sono programmate nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea", ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell'ambito di altre parti del programma nonché di azioni complementari svolte nell'ambito di altri programmi di finanziamento dell'Unione. Le missioni permettono soluzioni concorrenti, producendo un valore aggiunto e un impatto paneuropei.
2. Le missioni sono definite e attuate conformemente al regolamento e al programma specifico, assicurando il coinvolgimento attivo e tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo. Le missioni e i relativi obiettivi, bilancio, traguardi, ambito, indicatori e tappe fondamentali sono specificati nei piani strategici di R&I o nei programmi di lavoro, a seconda del caso. La valutazione delle proposte nel quadro delle missioni è effettuata in conformità dell'articolo 26.
- 2 bis. Durante i primi tre anni del programma, un massimo del 10 % del bilancio annuale del pilastro II è programmato attraverso inviti specifici per l'attuazione delle missioni. Per la parte restante del programma, e solo a seguito di una valutazione positiva del processo di selezione e gestione della missione, tale percentuale può essere aumentata. La Commissione comunica la quota di bilancio complessiva di ciascun programma di lavoro dedicata alle missioni.
3. Le missioni:
  - a) ispirandosi agli SDG in fase di progettazione e attuazione, hanno un chiaro contenuto di ricerca e innovazione, un valore aggiunto dell'UE e contribuiscono a raggiungere le priorità e gli impegni dell'Unione e gli obiettivi del programma Orizzonte Europa di cui all'articolo 3;
  - a bis) coprono settori di comune interesse europeo, sono inclusive, incoraggiano un ampio coinvolgimento e la partecipazione attiva di vari tipi di portatori di interesse del settore pubblico e di quello privato, inclusi i cittadini e gli utilizzatori finali, e producono risultati di R&I che potrebbero andare a beneficio di tutti gli Stati membri;

- b) sono audaci e stimolanti, e hanno quindi grande rilevanza e impatto a livello scientifico, tecnologico, sociale, economico, ambientale o strategico;
  - c) indicano una direzione e obiettivi chiari e sono mirate, misurabili, circoscritte nel tempo e hanno un quadro di bilancio definito;
  - d) sono selezionate in modo trasparente e sono incentrate su obiettivi e attività di ricerca, sviluppo e innovazione ambiziosi, improntati all'eccellenza e finalizzati a conseguire un impatto, ma realistici;
- d bis) hanno la portata e l'entità richieste e mobilitano le risorse necessarie nonché gli ulteriori fondi pubblici e privati richiesti per conseguire i propri risultati;
- e) stimolano l'attività in tutte le discipline (incluse le scienze sociali e umane) e comprendono attività che presentano una vasta gamma di TRL, compresi quelli inferiori;
  - f) sono aperte ad approcci e soluzioni multipli ascendenti che tengono conto delle necessità e dei benefici umani e sociali e riconoscono l'importanza di contributi diversi per realizzare tali missioni;
- f bis) beneficiano di sinergie, in modo trasparente, con altri programmi dell'Unione nonché con ecosistemi di innovazione nazionali e, se del caso, regionali.

4. La Commissione monitora e valuta ciascuna missione in conformità degli articoli 45 e 47 e dell'allegato V del presente regolamento, compresi i progressi ottenuti nella realizzazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, per quanto concerne l'attuazione, il monitoraggio e la soppressione graduale delle missioni. Una valutazione delle prime missioni istituite nel quadro di Orizzonte Europa è realizzata al più tardi nel 2023 e prima dell'adozione di qualsiasi decisione relativa alla creazione di nuove missioni, o al proseguimento, alla cessazione o al reindirizzamento delle missioni in corso. I risultati di tale valutazione sono resi pubblici e includono, tra l'altro, l'analisi del processo di selezione e della governance, del bilancio, dell'obiettivo e dei progressi sinora conseguiti.



## **Articolo 7 bis**

### **Il Consiglio europeo per l'innovazione**

1. La Commissione istituisce un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) quale "sportello unico" gestito a livello centrale per l'attuazione delle azioni nell'ambito del pilastro III "Europa innovativa" correlate al CEI. Il CEI si dedica principalmente all'innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale. Il CEI opera in conformità dei seguenti principi: evidente valore aggiunto dell'UE, autonomia, capacità di assumere rischi, efficienza, efficacia, trasparenza e rendicontabilità.
2. Il CEI è aperto a tutti i tipi di innovatori, dai singoli cittadini alle università, dalle organizzazioni di ricerca alle imprese (PMI comprese start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione) e dai singoli beneficiari ai consorzi multidisciplinari. Almeno il 70 % del bilancio del CEI è destinato alle PMI, comprese le start-up.
3. Le caratteristiche di gestione e il comitato CEI sono definiti nella decisione (UE)... [programma specifico] e nei relativi allegati.

## **Articolo 8**

### **Partenariati europei**

1. Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell'Unione ai partenariati europei può assumere una delle seguenti forme:
  - a) partecipazione a partenariati istituiti sulla base di protocolli d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato, i relativi impegni di tutte le parti interessate in termini di contributi finanziari e/o in natura dei partner, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto, i prodotti da realizzare e le modalità di rendicontazione. Nell'ambito di tali partenariati sono individuate attività di ricerca e innovazione complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei co-programmati);

- b) partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, specificando gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare, sulla base dell'impegno dei partner a fornire contributi finanziari e/o in natura e a integrare le loro attività pertinenti mediante un'azione di co-finanziamento a titolo del programma (partenariati europei co-finanziati);

I contributi finanziari nell'ambito di programmi cofinanziati dal FESR, dall'FSE+, dal FEAMP e dal FEASR possono essere considerati un contributo dello Stato membro partecipante ai fini di Orizzonte Europa, purché siano rispettati l'articolo 106 e le altre disposizioni applicabili del [nuovo regolamento recante le disposizioni comuni] e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

- c) partecipazione e contributo finanziario a programmi di ricerca e innovazione intrapresi da diversi Stati membri a norma dell'articolo 185 TFUE, o da organismi istituiti a norma dell'articolo 187 TFUE, quali le imprese comuni, o dalle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT conformemente al regolamento EIT (partenariati europei istituzionalizzati). Tali partenariati sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma Orizzonte Europa, incluse le altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti, e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione. I partenariati in conformità dell'articolo 185 TFUE, o a norma dell'articolo 187 TFUE, attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari, tranne in casi debitamente giustificati. Nel caso della gestione finanziaria centrale, i contributi a livello di progetto di uno Stato partecipante saranno effettuati sulla base del finanziamento richiesto nelle proposte dei soggetti stabiliti in tale Stato partecipante, salvo diversamente convenuto tra tutti gli Stati partecipanti interessati.

Le norme per tali partenariati specificano tra l'altro gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare, nonché i relativi impegni dei partner a fornire contributi finanziari e/o in natura.

I contributi finanziari nell'ambito di programmi cofinanziati dal FESR, dall'FSE+, dal FEAMP e dal FEASR possono essere considerati un contributo dello Stato membro partecipante ai fini di Orizzonte Europa, purché siano rispettati l'articolo 106 e le altre disposizioni applicabili del [nuovo regolamento recante le disposizioni comuni] e dei regolamenti specifici di ciascun fondo.

## 2. I partenariati europei:

- a) sono istituiti per affrontare sfide a livello europeo o globale soltanto nei casi in cui consentono di conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa con maggiore efficacia rispetto alla sola Unione e allorché comparati ad altre forme di sostegno del programma quadro. Tali parti dispongono di una quota appropriata del bilancio di Orizzonte Europa. La maggioranza del bilancio nell'ambito del pilastro II è assegnata ad azioni svolte al di fuori dei partenariati europei;
- b) rispettano i principi di valore aggiunto dell'Unione, trasparenza, apertura, impatto all'interno e a beneficio dell'Europa, forte effetto leva su una scala sufficiente, impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità nell'attuazione, coerenza, coordinamento e complementarità con le iniziative dell'Unione, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati e missioni;
- c) hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell'ambito del programma.

2 bis. I partenariati europei a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento sono individuati nei piani strategici di R&I prima di essere attuati nei programmi di lavoro.

Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e soppressione graduale dei finanziamenti sono definiti nell'allegato III.

## **Articolo 8 bis**

### **Riesame delle missioni e dei settori di partenariato**

Al più tardi nel 2023 la Commissione procede a un riesame dell'allegato V bis nell'ambito della sorveglianza globale del programma, inclusi missioni e partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell'articolo 185 o 187 TFUE, e presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.

## **Articolo 9**

### **Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è fissata a 85 543 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e a 7 953 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b).
2. La ripartizione indicativa<sup>34</sup> dell'importo di cui al paragrafo 1, per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e per l'EIT, è la seguente:
  - a) 23 297 000 000 EUR per il pilastro I "Scienza di eccellenza" nel periodo 2021-2027, di cui:
    - 1) 14 861 000 000 EUR per il Consiglio europeo della ricerca;
    - 2) 6 288 000 000 EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;
    - 3) 2 149 000 000 EUR per le infrastrutture di ricerca;

---

<sup>34</sup> Gli importi indicativi per singole parti del programma sono stati arrotondati. Ciò non pregiudica gli importi cumulativi di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), che corrispondono esattamente al bilancio complessivo del programma approvato dal Consiglio europeo di luglio.

- b) 47 179 000 000 EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" nel periodo 2021-2027, di cui:
- 1) 6 893 000 000 EUR per il polo tematico "Salute";
  - 2) 1 253 500 000 EUR per il polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva"<sup>35</sup>;
  - 2 bis) 1 253 500 000 EUR per il polo tematico "Sicurezza civile per la società"<sup>36</sup>;
  - 3) 13 429 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale, industria e spazio";
  - 4) 13 429 000 000 EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";
  - 5) 8 952 000 000 EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente";
  - 6) 1 970 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);

---

<sup>35</sup> L'importo combinato per il polo tematico 2 e il polo tematico 2 bis è pari a 2 507 000 000 EUR.

<sup>36</sup> L'importo combinato per il polo tematico 2 e il polo tematico 2 bis è pari a 2 507 000 000 EUR.

- c) 11 886 000 000 EUR per il pilastro III "Europa innovativa" nel periodo 2021-2027, di cui:
    - 1) 8 752 000 000 EUR per il Consiglio europeo per l'innovazione;
    - 1 bis) 448 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;
    - 2) 2 686 000 000 EUR per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
  - d) 3 181 000 000 EUR per la parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca" nel periodo 2021-2027, di cui:
    - 1) 2 823 000 000 EUR per "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza";
    - 2) 358 000 000 EUR per "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione".
3. Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10 %. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto 6, del presente articolo e l'importo totale stabilito per la parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca" di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. L'importo di cui al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e per l'EIT può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l'attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 5 % dell'importo totale nell'ambito del programma. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma.
5. Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 4 possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2027.
6. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
7. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.
8. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [... regolamento recante le disposizioni comuni] possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

9. Se la Commissione non ha assunto l'impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 8, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più programmi operativi rispettivi. Lo Stato membro presenta una corrispondente richiesta di modifica del rispettivo programma operativo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) XX [... regolamento sulle disposizioni comuni] al più tardi quattro mesi prima del termine di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046.

### **Articolo 9 bis**

#### **Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa**

1. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento [ERI] sono attuate nell'ambito del presente programma mediante gli importi di cui [all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iv)], del suddetto regolamento [ERI], fermo restando il disposto dell'articolo [3, paragrafi 3, 4, 7 e 9], del medesimo.
2. Tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [ERI]<sup>37</sup>. Tali importi supplementari sono assegnati esclusivamente ad azioni di ricerca e innovazione volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, in particolare il suo impatto economico, sociale e nella società.

---

<sup>37</sup> Doc. 8555/20: proposta modificata della Commissione (COM(2020) 459) di regolamento che istituisce Orizzonte Europa.



## **Articolo 10**

### **Scienza aperta**

1. Il programma incoraggia la scienza aperta quale approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, segnatamente in linea con i seguenti elementi:
  - accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma;
  - accesso aperto ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche.

Tali elementi sono assicurati conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento. Il secondo elemento si fonda inoltre sul principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario".

- 1 bis. Il principio di reciprocità nella scienza aperta è promosso e incoraggiato in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi firmati da organismi di finanziamento cui è affidata la gestione indiretta del programma.
2. È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, ossia i dati devono essere "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili". Occorre altresì prestare attenzione alla conservazione a lungo termine dei dati.
3. Sono promosse e incoraggiate altre pratiche di scienza aperta, anche a beneficio delle PMI.

## **Articolo 11**

### **Finanziamento alternativo e combinato**

Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nel quadro del presente programma e che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:

- a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

- b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;
- c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte unicamente a causa di vincoli di bilancio,

e le azioni cofinanziate selezionate nell'ambito del programma possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo+ o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante le disposizioni comuni] e dell'articolo [73], paragrafo 4, del regolamento (UE) XX [regolamento sui piani strategici della PAC].

## **Articolo 12**

### **Paesi terzi associati al programma**

1. Il programma è aperto all'associazione dei seguenti paesi terzi:
  - a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
  - b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

- c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- d) i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:
  - i. possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
  - ii. impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;
  - iii. promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.

L'associazione al programma di ciascuno dei paesi terzi di cui alla lettera d) è conforme alle condizioni stabilite in un accordo specifico che disciplina la partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, a condizione che l'accordo:

- garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
- stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma;
- garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

2. La portata dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene conto dell'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese.
3. Per quanto possibile, l'accordo di associazione prevede la partecipazione reciproca di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati a norma delle condizioni ivi indicate.
4. Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

**TITOLO II**  
**NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DIFFUSIONE**

**CAPO I**  
Disposizioni generali

**Articolo 13**

**Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC**

1. Gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo, ad eccezione degli articoli 14, 15 e 16, in casi debitamente giustificati e soltanto se previsto dall'atto di base che istituisce l'organismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell'azione lo richiedono.
2. Le norme stabilite nel presente titolo non si applicano alle azioni dirette intraprese dal JRC.

**Articolo 14**

**Azioni ammissibili e principi etici**

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, soltanto le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:

- a) le attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

- b) le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione<sup>38</sup>;
  - c) le attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.
2. La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento, né all'interno né all'esterno dell'UE, alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate attività in uno Stato membro nel quale tali attività siano proibite.

## **Articolo 15**

### **Norme etiche<sup>39</sup>**

1. Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire la protezione dell'ambiente ed elevati livelli di protezione della salute umana.

---

<sup>38</sup> Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

<sup>39</sup> Con riserva dell'adozione dell'atto definitivo, la Commissione rilascerà una dichiarazione in materia di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane come previsto da Orizzonte 2020 (Dichiarazione 2013 / C 373/02).

2. I soggetti che partecipano all'azione forniscono:
  - a) un'autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all'obiettivo, all'attuazione e all'impatto potenziale delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui sarà assicurata;
  - b) la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca pubblicato da *All European Academies* e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;
  - c) per le attività svolte al di fuori dell'Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e
  - d) per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.
3. Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la trasparenza delle procedure riguardanti gli aspetti etici, fatta salva la riservatezza del contenuto della procedura.
4. I soggetti partecipanti all'azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi quali le autorità di protezione dei dati, prima dell'avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o all'organismo di finanziamento.

5. Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli sono svolti dalla Commissione, a meno che non siano delegati all'organismo di finanziamento.

I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.

6. Le azioni non conformi ai requisiti etici di cui ai paragrafi da 1 a 4 e che non sono dunque ammissibili sotto il profilo etico sono pertanto respinte o interrotte una volta stabilita la loro inammissibilità sotto il profilo etico.

## **Articolo 16**

### **Sicurezza**

1. Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative nazionali e dell'Unione. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dell'Unione che utilizzano e/o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni, è necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui sono svolte le ricerche.
2. Ove opportuno, le proposte comprendono un'autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa nazionale e dell'Unione.
3. Ove opportuno, la Commissione o l'organismo di finanziamento svolge un'analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.
4. Ove opportuno, le azioni rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione.



5. I soggetti partecipanti all'azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate e/o generate nell'ambito dell'azione. Esse presentano prova del nulla osta di sicurezza del personale e/o della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell'avvio delle attività in questione.
6. Se degli esperti esterni sono chiamati ad occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nulla osta di sicurezza.
7. Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza.

Le azioni non conformi alle norme di sicurezza di cui al presente articolo possono essere respinte o cessate in qualsiasi momento.

CAPO II  
Sovvenzioni

**Articolo 17**

**Sovvenzioni**

Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

**Articolo 18**

**Soggetti ammissibili alla partecipazione**

1. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati, od organizzazione internazionale può partecipare alle azioni nell'ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.
2. I soggetti fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:
  - a) il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove debitamente giustificato;
3. Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato sulla base di un accordo concluso conformemente all'articolo 12.
4. Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato o, in casi eccezionali, in un altro paese terzo.

5. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri. Ogni limitazione della partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in paesi associati che sono membri del SEE è conforme ai termini e alle condizioni dell'accordo SEE. Per motivi debitamente giustificati ed eccezionali, al fine di garantire la tutela degli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri, il programma di lavoro può anche escludere da singoli inviti la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o subordinare la loro partecipazione alle condizioni stabilite nel programma di lavoro.
6. Ove opportuno e debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi da 2 a 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.
7. Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l'autorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.
8. Ove indicato nel programma di lavoro, il JRC può partecipare alle azioni.
9. Il JRC, le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all'azione.

10. Per le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER) e le azioni di formazione e mobilità e ove previsto dal programma di lavoro, le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato.

Per altre parti del programma, le organizzazioni internazionali diverse dalle organizzazioni internazionali europee di ricerca si considerano stabilite in un paese terzo non associato.

## **Articolo 19**

### **Soggetti ammissibili al finanziamento**

1. Possono essere ammessi al finanziamento i soggetti stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.

Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, possono essere ammessi al finanziamento proveniente da tali contributi soltanto i soggetti stabiliti nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante.

2. I soggetti stabiliti in un paese terzo non associato dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi della propria partecipazione. Tuttavia, per i paesi a basso o medio reddito e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un'azione se:
  - a) il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione; o
  - b) la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengono che la sua partecipazione sia necessaria ai fini della realizzazione dell'azione.
3. Le entità affiliate possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabilite in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

## Articolo 20

### Inviti a presentare proposte

1. Il contenuto degli inviti a presentare proposte per tutte le azioni è incluso nel programma di lavoro.
3. In casi eccezionali possono essere organizzati inviti ristretti, allo scopo di sviluppare attività aggiuntive o di inserire partner supplementari nelle azioni esistenti, qualora necessario per conseguire i rispettivi obiettivi. Inoltre il programma di lavoro può prevedere la possibilità che i soggetti giuridici di Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I aderiscano ad azioni collaborative di R&I già selezionate, fatto salvo l'accordo del rispettivo consorzio e a condizione che i soggetti giuridici di tali Stati membri non vi partecipino già.
4. Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:
  - a) devono essere svolte dal JRC o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro; e
  - b) non rientrano nell'ambito di applicazione di un invito a presentare proposte, in conformità dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario.
5. Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il "marchio di eccellenza". Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

## **Articolo 21**

### **Inviti congiunti**

La Commissione o l'organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:

- a) i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni o agenzie scientifiche e tecnologiche;
- b) le organizzazioni internazionali;
- c) i soggetti giuridici senza scopo di lucro.

Nel caso di un invito congiunto, i richiedenti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 18 del presente regolamento e sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

## **Articolo 22**

### **Appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative**

1. Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE<sup>40</sup>, 2014/25/UE<sup>41</sup> e 2009/81/CE<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>41</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

<sup>42</sup> Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

2. Le procedure di appalto:
- a) rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e le norme in materia di concorrenza;
  - b) possono, per gli appalti pre-commerciali, se del caso e fatti salvi i principi di cui alla lettera a), consentire il ricorso a una procedura semplificata e/o accelerata e prevedere condizioni specifiche, ad esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;
  - c) possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (*multiple sourcing*); e
  - d) prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi.
3. Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver consultato il contraente sui motivi del mancato sfruttamento, possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

## **Articolo 23<sup>43</sup>**

### **Finanziamento cumulativo**

Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può ricevere un contributo anche dal programma, purché tali contributi non coprano le stesse spese. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

## **Articolo 24**

### **Capacità finanziaria dei richiedenti**

1. In aggiunta alle eccezioni di cui all'articolo 198, paragrafo 5, del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dell'Unione richiesto per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR.
2. Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento verifica la capacità finanziaria anche di altri richiedenti o dei coordinatori al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.
3. Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, è verificata la capacità finanziaria di quest'ultimo.
4. In caso di capacità finanziaria debole, la Commissione o l'organismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un'entità affiliata.

---

<sup>43</sup> [In funzione dell'esito dei negoziati sui relativi atti giuridici.]



5. Il contributo al meccanismo di mutua assicurazione di cui all'articolo 33 è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 152 del regolamento finanziario. Non possono essere accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.

## **Articolo 25**

### **Criteri di attribuzione e selezione**

1. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:
  - a) eccellenza;
  - b) impatto;
  - c) qualità ed efficienza dell'attuazione.
2. Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1, compresi eventuali coefficienti di ponderazione, punteggi minimi e, se del caso, norme relative al trattamento delle proposte con parità di punteggio, tenendo conto degli obiettivi dell'invito a presentare proposte. Le condizioni per il trattamento delle proposte con parità di punteggio possono comprendere, senza limitarsi, i seguenti criteri: PMI, genere, diversità geografica.
- 3 bis. La Commissione e altri organismi di finanziamento tengono conto della possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi e, ove opportuno, le proposte rese anonime potrebbero essere valutate durante la prima fase di valutazione in base a uno o più dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1.

## Articolo 26

### Valutazione

1. Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, composto da esperti esterni indipendenti.

Per le attività del CEI, le missioni e in casi debitamente giustificati illustrati nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può essere composto in parte o, nel caso di azioni di coordinamento e di supporto, del tutto o in parte da rappresentanti delle istituzioni od organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.

Il processo di valutazione può essere seguito da osservatori indipendenti.

2. Se del caso, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:
  - a) al punteggio ottenuto nella valutazione; e
  - b) al contributo apportato al conseguimento di obiettivi strategici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti, segnatamente per le attività dello strumento Pathfinder del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti delle proposte nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza dell'approccio di portafoglio. Tali adeguamenti sono conformi alle condizioni di partecipazione e rispettano il principio della parità di trattamento. Il comitato di programma è informato di tali casi.

- 2 bis. Il processo di valutazione è concepito in modo tale da evitare conflitti di interessi e parzialità. È garantita la trasparenza dei criteri di valutazione e del metodo di attribuzione del punteggio alla proposta.

3. In conformità dell'articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti ricevono informazioni in tutte le fasi della valutazione e, se del caso, sono informati dei motivi del rigetto.
4. I soggetti giuridici stabiliti in Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I che hanno partecipato con successo alla componente "Ampliamento della partecipazione e diffusione dell'eccellenza" ricevono, su richiesta, un resoconto di tale partecipazione che può accompagnare le proposte nell'ambito delle parti collaborative del programma da essi coordinate.

## **Articolo 27**

### **Procedura di riesame della valutazione, richieste di informazioni e reclami**

1. Un richiedente può domandare il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta<sup>44</sup>.
  2. Il riesame della valutazione si applica unicamente agli aspetti procedurali della valutazione e non al merito della proposta.
- 2 bis. Una richiesta di riesame fa riferimento a una proposta specifica ed è presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione.

Un comitato di riesame della valutazione fornisce un parere sugli aspetti procedurali ed è presieduto e composto da personale della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente che non ha partecipato alla valutazione delle proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:

- a) nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione;
- b) conferma della valutazione iniziale.

---

<sup>44</sup> La procedura sarà illustrata in un documento pubblicato prima dell'inizio del processo di valutazione.

3. Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di riesame.

3 bis. La Commissione assicura che vi sia una procedura che permetta ai partecipanti di presentare direttamente richieste di informazioni e reclami in merito al loro coinvolgimento in Orizzonte Europa. Le informazioni su come registrare tali richieste e reclami sono messe a disposizione on-line.

## **Articolo 28**

### **Tempi per la concessione della sovvenzione**

1. In deroga all'articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:
  - a) per informare tutti i richiedenti dei risultati della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
  - b) per firmare le convenzioni di sovvenzione con i richiedenti, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
2. Il programma di lavoro può stabilire termini più brevi.
3. In aggiunta alle deroghe di cui all'articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o di sicurezza.

## **Articolo 29**

### **Attuazione della sovvenzione**

1. Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al meccanismo di mutua assicurazione.

2. La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o, se debitamente giustificato, cessata.
3. L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici o tecnologici, o nel caso dell'Acceleratore del CEI anche per motivi economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione o, nel caso del CEI e delle missioni, a motivo della loro pertinenza nel quadro di un portafoglio di azioni. La Commissione avvia una procedura con il coordinatore dell'azione e, se del caso, con gli esperti esterni prima di decidere di cessare un'azione, conformemente all'articolo 133 del regolamento finanziario.

### **Articolo 29 bis**

#### **Modello di convenzione di sovvenzione**

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora modelli di convenzione di sovvenzione tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i beneficiari conformemente al presente regolamento. Qualora sia necessario modificare significativamente un modello di convenzione di sovvenzione, anche ai fini di un'ulteriore semplificazione per i beneficiari, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al suo riesame.
2. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei beneficiari, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano beneficiari nel corso dell'attuazione dell'azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio.

### **Articolo 30**

#### **Tassi di finanziamento**

1. Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nel programma di lavoro.

2. Il programma può rimborsare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione, con le seguenti eccezioni:
  - a) azioni di innovazione: fino al 70 % dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100 % dei costi totali ammissibili;
  - b) azioni di cofinanziamento del programma: almeno il 30 % dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70 %.
3. I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell'azione.

### **Articolo 31**

#### **Costi indiretti**

1. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.

Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al paragrafo 1, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alla consueta prassi di contabilità analitica dei beneficiari.
2. Tuttavia, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.

## Articolo 32

### Costi ammissibili

1. In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione che una persona percepirebbe per il lavoro svolto in progetti R&I finanziati da regimi nazionali, compresi i contributi previdenziali e gli altri costi connessi alla retribuzione del personale assegnato all'azione, derivanti dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro.

Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.

2. In deroga all'articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.
3. In deroga all'articolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dell'azione.

3 bis. I beneficiari possono avvalersi delle loro consuete prassi contabili per individuare e dichiarare i costi sostenuti in relazione a un'azione, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione, in linea con il presente regolamento e con l'articolo 186 del regolamento finanziario.

4. In deroga all'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l'importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle consuete prassi di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.

I certificati relativi ai rendiconti finanziari possono essere rilasciati da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente, in linea con l'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

4 bis. Se del caso, per le borse di formazione e mobilità Marie Skłodowska-Curie, il contributo dell'UE tiene debitamente conto di eventuali costi aggiuntivi del beneficiario relativi a congedo di maternità o parentale, congedo di malattia, congedo speciale o cambiamento dell'organizzazione di accoglienza o dello status familiare del ricercatore durante il periodo di validità della convenzione di sovvenzione.

4 ter. I costi relativi all'accesso aperto, compresi i piani di gestione dei dati, sono ammissibili al rimborso secondo quanto ulteriormente stipulato nella convenzione di sovvenzione.

### **Articolo 33**

#### **Meccanismo di mutua assicurazione**

1. È istituito un meccanismo di mutua assicurazione (il "meccanismo") che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:
  - a) alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE;
  - b) alla Commissione e agli organismi dell'Unione nell'ambito di "Orizzonte 2020";
  - c) alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell'ambito del programma.

Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui al primo comma, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell'organismo di finanziamento in questione.

2. Il meccanismo è gestito dall'Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.



3. I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni periodiche trasparenti, la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo è compensato dal prefinanziamento iniziale ed è versato al meccanismo a nome dei beneficiari e non supera in nessun caso l'importo del prefinanziamento iniziale.
4. Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari.
5. Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o l'organismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti.
6. Gli importi recuperati costituiscono entrate destinate al meccanismo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell'Unione, fatte salve le decisioni dell'autorità legislativa.
7. Il meccanismo può essere esteso ai beneficiari di altri programmi dell'Unione a gestione diretta. La Commissione adotta le modalità di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.

## Articolo 34

### Proprietà e tutela

1. I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:

- a) hanno prodotto i risultati congiuntamente; e
- b) non è possibile:
  - i) stabilire il rispettivo contributo di ciascuno;
  - o
  - ii) separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.

I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Se non diversamente convenuto nell'accordo consortile o nell'accordo di comproprietà, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati di proprietà comune (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.

2. I beneficiari di finanziamenti dell'Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi le prospettive di sfruttamento commerciale ed eventuali altri interessi legittimi. Nel decidere in merito alla tutela, essi prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell'ambito dell'azione.

## Articolo 35

### Sfruttamento e diffusione

1. Tutti i partecipanti che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione si adoperano al massimo per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.

Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato al massimo per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un'adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

2. I beneficiari diffondono i loro risultati non appena possibile, in un formato accessibile al pubblico, fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi.

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione, salvaguardando nel contempo gli interessi economici e scientifici dell'Unione.

3. I beneficiari garantiscono che l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di accesso aperto.

L'accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale, garantendo la possibilità di deroghe secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari – compreso lo sfruttamento commerciale – e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, il rispetto della vita privata, la riservatezza, i segreti commerciali, gli interessi concorrenziali dell'Unione, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.

Il programma di lavoro può prevedere incentivi o obblighi supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.

4. I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca generati nell'ambito di un'azione Orizzonte Europa in linea con i principi FAIR e conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.

Il programma di lavoro può prevedere, ove giustificato, obblighi supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

5. I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell'ambito dell'azione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione prevista. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.

6. Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione.

I beneficiari aggiornano il piano durante l'azione e dopo la sua conclusione, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

7. A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

### **Articolo 36**

#### **Trasferimento e concessione di licenze**

1. I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest'ultimo abbia l'obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.
2. Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godono ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica deve contenere informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

3. I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi. È possibile concedere licenze esclusive sui risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro diritti di accesso.
4. Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto della Commissione o dell'organismo di finanziamento di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:
  - a) i beneficiari che producono i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione;
  - b) il trasferimento o la licenza è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; e
  - c) il trasferimento o la licenza non è compatibile con gli interessi dell'Unione.

Qualora si applichi il diritto di opposizione, il beneficiario lo comunica preventivamente. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell'Unione.

## Articolo 37

### Diritti di accesso

1. Si applicano i seguenti principi in materia di diritti di accesso:
  - a) la richiesta di esercitare diritti di accesso e la rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto;
  - b) salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sub-licenze;
  - c) i beneficiari si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti;
  - d) se un beneficiario cessa di partecipare a un'azione, il suo obbligo di concedere l'accesso non viene meno;
  - e) se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere di revocare i suoi diritti di accesso.
  
2. I beneficiari concedono l'accesso:
  - a) ai loro risultati, a titolo gratuito, a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti;
  - b) alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell'azione che ne abbia bisogno per attuare i propri compiti, fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c); tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione;
  - c) ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), alle loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

3. Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l'accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:
- a) abbia sede in uno Stato membro o in un paese associato;
  - b) sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario, o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario, o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e
  - c) abbia bisogno dell'accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario, conformemente agli obblighi del beneficiario in materia di sfruttamento.

L'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

4. Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell'azione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso.
5. I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.

Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti dei beneficiari.

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico "Sicurezza civile per la società", i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.



6. Il programma di lavoro può prevedere, se del caso, diritti di accesso supplementari.

## **Articolo 38**

### **Disposizioni specifiche**

Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

Tali norme specifiche sono stabilite nella convenzione di sovvenzione e non modificano i principi e gli obblighi in materia di accesso aperto.

## **Articolo 39**

### **Premi**

1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi nell'ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.
2. Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso, se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso.
3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può, se del caso, organizzare l'attribuzione di premi con:
  - a) altri organismi dell'Unione;
  - b) i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
  - c) le organizzazioni internazionali; o
  - d) i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
4. Il programma di lavoro o le regole di concorso includono obblighi in materia di comunicazione e, se del caso, sfruttamento e diffusione, proprietà e diritti di accesso, comprese disposizioni in materia di licenze.

## CAPO IV

### Appalti

#### **Articolo 40**

##### **Appalti**

1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, gli appalti nell'ambito del programma sono aggiudicati e gestiti conformemente al titolo VII del regolamento finanziario.
2. Gli appalti possono anche assumere la forma di appalti pre-commerciali o appalti per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati. In tal caso, si applicano le norme di cui all'articolo 22.

## CAPO V

### Operazioni di finanziamento misto e finanziamenti misti

#### **Articolo 41**

##### **Operazioni di finanziamento misto**

Le operazioni di finanziamento misto in applicazione del presente programma sono eseguite in conformità del programma InvestEU e del titolo X del regolamento finanziario.

#### **Articolo 42**

##### **Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI**

1. Le componenti dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa o del CEI costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 30 a 33.
2. Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all'articolo 43. Il sostegno nell'ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l'azione può essere finanziata come un'operazione di finanziamento misto o un'operazione di finanziamento e di investimento coperta interamente dalla garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. In deroga all'articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2, in particolare le lettere a) e d), non si applicano al momento dell'attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.
3. Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 11, 19, 20, 24, 25 e 26. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo 43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari e giustificate definite nel programma di lavoro.
4. I rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati e le entrate dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

5. I finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI sono messi a disposizione in modo tale da promuovere la competitività dell'Unione senza falsare la concorrenza nel mercato interno.

#### **Articolo 42 bis**

##### **Lo strumento Pathfinder**

1. Lo strumento Pathfinder eroga sovvenzioni a progetti all'avanguardia ad alto rischio, realizzati da consorzi o singoli beneficiari, miranti a sviluppare innovazioni radicali e nuove opportunità di mercato. Tale strumento fornisce sostegno nelle prime fasi di ricerca e sviluppo in ambito scientifico, tecnologico o delle tecnologie a contenuto estremamente avanzato, compresi la dimostrazione di concetto e i prototipi per la validazione della tecnologia.

Lo strumento Pathfinder è attuato principalmente attraverso un invito a presentare proposte basate su un approccio ascendente con scadenze intermedie annuali periodiche, e prevede altresì sfide competitive per sviluppare obiettivi strategici essenziali che richiedono un pensiero radicale e fortemente improntato a soluzioni tecnologiche avanzate.

2. Le attività di transizione dello strumento Pathfinder aiutano tutti i tipi di ricercatori e innovatori lungo il percorso dello sviluppo commerciale nell'Unione – come le attività dimostrative e gli studi di fattibilità per valutare potenziali casi aziendali – e nel sostenere la creazione di spin-off e start-up.
- a) La pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato;
- b) possono essere concesse sovvenzioni supplementari per un importo fisso non superiore a 50 000 EUR a ciascuna proposta già selezionata nell'ambito dello strumento Pathfinder del CEI mediante un invito a presentare proposte per la realizzazione di attività complementari, comprese azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio, come la valutazione di possibili spin-off, potenziali innovazioni creatrici di mercati o lo sviluppo di un piano di attività. Il comitato di programma istituito nell'ambito del programma specifico è informato di tali casi.

3. Allo strumento Pathfinder del CEI si applicano i criteri di attribuzione di cui all'articolo 25.

### **Articolo 43**

#### **Lo strumento Acceleratore**

1. Lo strumento Acceleratore del CEI mira a sostenere essenzialmente l'innovazione creatrice di mercati. Esso sostiene solo i singoli beneficiari e fornisce principalmente finanziamenti misti. A determinate condizioni può anche fornire sostegno sotto forma di sole sovvenzioni o di solo capitale proprio.

Lo strumento Acceleratore del CEI propone due tipi di sostegno:

- sostegno finanziario misto alle PMI, comprese start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario;
- sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a favore delle PMI, comprese le start-up, intente a realizzare qualsiasi tipo di innovazione – da quella incrementale a quella pionieristica e dirompente – e che mirano a espandersi successivamente.

Può essere inoltre fornito sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, che hanno già beneficiato di sostegno sotto forma di sole sovvenzioni.

Quest'ultima forma di sostegno è concessa – a titolo dello strumento Acceleratore del CEI – soltanto alle seguenti condizioni cumulative:

- a) il progetto include informazioni sulle capacità e la volontà di espansione del richiedente;
- b) il beneficiario può essere solo una start-up o una PMI;
- c) il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dello strumento Acceleratore del CEI può essere concesso solo una volta a un beneficiario nel quadro di Orizzonte Europa e per un massimo di 2,5 milioni di EUR.

- 1 bis. Il beneficiario dello strumento Acceleratore del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o, in casi eccezionali, una piccola impresa a media capitalizzazione desiderosa di espandere la propria attività, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o, previo accordo di quest'ultimo, da una o più persone fisiche o soggetti giuridici che intendono creare o sostenere tale beneficiario. In quest'ultimo caso, l'accordo di finanziamento sarà firmato solo con il beneficiario.
2. Un'unica decisione di aggiudicazione copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell'Unione previste nell'ambito del finanziamento misto del CEI.
3. Le proposte sono valutate da esperti esterni indipendenti sulla base dei loro singoli meriti e sono selezionate nel contesto di un invito permanente a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli 24, 25 e 26, fatto salvo il paragrafo 4.
4. I criteri di attribuzione sono i seguenti:
- a) eccellenza;
  - b) impatto;
  - c) livello di rischio dell'azione che impedirebbe gli investimenti, qualità ed efficienza dell'attuazione nonché necessità di sostegno dell'Unione.
5. Con l'accordo dei richiedenti interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa (incluse le CCI dell'EIT) possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di attribuzione una proposta di azione di innovazione e diffusione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
- a) la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020, dal presente programma o, in funzione di un progetto pilota nel quadro del primo programma di lavoro di Orizzonte Europa, da programmi nazionali e/o regionali, a partire dal rilevamento della domanda relativa a programmi di questo genere. Disposizioni dettagliate sono stabilite nel programma specifico;

- b) si basa sul riesame di un progetto precedente realizzato al massimo due anni prima che valuta l'eccellenza e l'impatto della proposta, in subordine alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.
6. Può essere attribuito un marchio di eccellenza, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- a) il beneficiario è una start-up, una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione;
- b) la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai primi due criteri di attribuzione di cui al paragrafo 4;
- c) le attività sarebbero ammissibili nell'ambito di un'azione di innovazione.
7. Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno allo strumento Acceleratore del CEI, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l'innovazione sul mercato.
- Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato dei motivi di tali rifiuti.
8. La componente del sostegno allo strumento Acceleratore del CEI costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70 % del totale dei costi ammissibili dell'azione selezionata di innovazione.
9. Le modalità di attuazione delle componenti del sostegno allo strumento Acceleratore del CEI costituite da capitale e contributo rimborsabile sono dettagliate nella decisione [programma specifico].
10. Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili, il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno allo strumento Acceleratore del CEI.

In caso di finanziamento misto del CEI le attività corrispondenti a un'azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell'anticipo rimborsabile può essere versato prima dell'attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L'attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento delle tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.

11. Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali misurabili non vengono raggiunte, l'azione è sospesa, modificata oppure, ove debitamente giustificato, cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato, specialmente nell'Unione, non possa essere realizzata.

In casi eccezionali e su parere del comitato CEI, la Commissione può decidere di aumentare il sostegno allo strumento Acceleratore del CEI, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato di tali casi.

## Capo VI

### Esperti

#### **Articolo 44**

##### **Nomina di esperti esterni indipendenti**

1. Gli esperti esterni indipendenti sono individuati e selezionati sulla base di inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire una banca dati di candidati.

In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, selezionare in modo trasparente qualsiasi esperto individuale dotato delle adeguate competenze ma non incluso nella banca dati, a condizione che l'invito a manifestare interesse non abbia consentito di individuare esperti esterni indipendenti idonei.

Tali esperti dichiarano la propria indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi di Orizzonte Europa.



2. Conformemente all'articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni indipendenti sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, e in casi eccezionali, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello.
3. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nominativi degli esperti esterni indipendenti nominati a titolo personale, che valutano le domande di sovvenzione, sono pubblicati unitamente al loro settore di competenza almeno una volta l'anno sul sito internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente alle norme dell'UE sulla protezione dei dati.
- 3 bis. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta le misure adeguate per prevenire conflitti di interessi riguardanti la partecipazione di esperti esterni indipendenti, conformemente all'articolo 61 e all'articolo 150, paragrafo 5, del regolamento finanziario.  
  
La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicura che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione.
4. All'atto della nomina di esperti esterni indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di competenze, esperienze, conoscenze nonché di specializzazione, in particolare in materia di scienze sociali e umane, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell'ambito in cui si iscrive l'azione.
5. Ove opportuno, per ciascuna proposta è assicurato un numero adeguato di esperti indipendenti a garanzia della qualità della valutazione.
6. Il livello di retribuzione di tutti gli esperti indipendenti ed esterni è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale retribuzione rientra nelle spese del programma.

TITOLO III  
SORVEGLIANZA, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL  
PROGRAMMA

**Articolo 45**

**Sorveglianza e rendicontazione**

1. La Commissione sorveglia costantemente la gestione e l'attuazione di Orizzonte Europa, del suo programma specifico e delle attività dell'EIT. Al fine di migliorare la trasparenza, tali dati sono anche messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sulla pagina web della Commissione in base all'ultimo aggiornamento.

In particolare, i dati per i progetti finanziati nell'ambito del CER, dei partenariati europei, delle missioni, del CEI e dell'EIT sono inclusi nella stessa banca dati.

Tali dati comprendono:

- i) "gli indicatori corredati di scadenze da utilizzare per rendere conto annualmente dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e definiti nell'allegato V sulla base delle modalità di impatto;"
- ii) informazioni concernenti il livello di integrazione delle scienze sociali e umane, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, i progressi nella partecipazione dei paesi oggetto dell'ampliamento, la composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, l'evoluzione delle retribuzioni dei ricercatori, l'utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee, l'uso del riesame della valutazione e il numero e tipo di reclami, il livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione di genere alle azioni finanziate, i comitati di valutazione, i comitati e i gruppi consultivi, i marchi di eccellenza, i partenariati europei nonché il tasso di cofinanziamento, i finanziamenti complementari e cumulativi provenienti da altri fondi dell'Unione, le infrastrutture di ricerca, i tempi per la concessione delle sovvenzioni, il livello di cooperazione internazionale, il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione della società civile;

- iii) i livelli di spesa disaggregati a livello di progetto per consentire un'analisi specifica, anche per area di intervento;
  - iv) il livello di eccesso di candidature, in particolare il numero di offerte per ciascun invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 riguardo alle modifiche dell'allegato V intese a integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma, senza aumentare l'onere amministrativo per i beneficiari. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione, anche a livello di ricercatori che partecipano alle azioni onde poterne seguire la carriera e la mobilità, e (se del caso) agli Stati membri<sup>45</sup>.
- 3 bis. L'analisi qualitativa della Commissione e degli organismi di finanziamento dell'Unione o nazionali integra per quanto possibile i dati quantitativi.
4. Le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee sono sorvegliate e riesaminate nel contesto dei programmi di lavoro.

---

<sup>45</sup> Le disposizioni relative alla sorveglianza dei partenariati europei sono definite nell'allegato III del regolamento.

## Articolo 46

### Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati, anche per i premi) fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (*matchmaking*) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi. Particolare attenzione è riservata all'individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I. Sulla base di tali analisi, possono essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. La Commissione stabilisce altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l'impatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

## **Articolo 47**

### **Valutazione del programma**

1. Le valutazioni del programma sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale relativo al programma, al suo successore e ad altre iniziative pertinenti ai fini della ricerca e dell'innovazione.
2. La valutazione intermedia del programma è effettuata, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati in base a un processo trasparente, non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione di tale programma e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Tale valutazione comprende un'analisi del portafoglio e una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi quadro e costituisce la base per adeguare l'attuazione del programma e/o per riesaminarlo, a seconda del caso. Il programma è valutato in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione completa una valutazione finale del programma. Quest'ultima comprende una valutazione dell'impatto a lungo termine dei precedenti programmi quadro.
4. La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, e le presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

## **Articolo 48**

### **Audit**

1. Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit sono chiare, coerenti e uniformi per l'insieme del programma.

2. La strategia di audit del programma è basata sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell'ambito dell'intero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta e relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.
3. La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare affidamento su esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per taluni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, effettuato da un revisore indipendente competente qualificato a svolgere audit legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE<sup>46</sup>. Essi possono essere utilizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riconsiderare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.
4. A norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento può fare affidamento sugli audit relativi all'utilizzo dei contributi dell'Unione effettuati da altre persone o entità indipendenti e competenti, anche diverse da quelle che hanno ricevuto il mandato dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.
5. Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.
- 5 bis. La Commissione pubblica orientamenti in materia di audit allo scopo di garantire un'applicazione e un'interpretazione affidabili e uniformi delle procedure e delle norme di audit per tutta la durata del programma.

---

<sup>46</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

## Articolo 49

### Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

## Articolo 50

### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. La delega di potere di cui all'articolo 45, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Articolo 51**

##### **Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1290/2013 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

#### **Articolo 52**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 e del regolamento (UE) n. 1290/2013, che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. I piani di lavoro e le azioni previste nei piani di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 e degli atti di base che istituiscono i corrispondenti organismi di finanziamento continuano a essere disciplinati da tale regolamento e tali atti di base fino al loro completamento.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore (regolamento (UE) n. 1291/2013).

## Articolo 53

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO I

### LINEE GENERALI DELLE ATTIVITÀ

L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici enunciati all'articolo 3 sono perseguiti nell'ambito dell'intero programma, attraverso le aree di intervento e lungo le linee generali di attività descritti nel presente allegato e nell'allegato I del programma specifico.

#### 1) Pilastro I "Scienza di eccellenza"

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove l'eccellenza scientifica, attira verso l'Europa i migliori talenti, fornisce un sostegno adeguato ai ricercatori all'inizio della carriera e sostiene la creazione e la diffusione di eccellenza scientifica, conoscenze, metodologie, competenze, tecnologie e soluzioni di elevata qualità per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3.

- a) Consiglio europeo della ricerca: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento, con particolare attenzione ai ricercatori all'inizio della carriera, e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di origine, facendosi concorrenza a livello di Unione unicamente sulla base del criterio dell'eccellenza.

Area di intervento: scienza di frontiera.

- b) Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità verso altri paesi, settori e discipline e l'esposizione a tali contesti diversi, migliorare i sistemi di formazione e sviluppo della carriera e strutturare e migliorare l'assunzione a livello istituzionale e nazionale, tenendo conto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza in tutta Europa, che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.

Aree di intervento: coltivare l'eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l'acquisizione di nuove competenze grazie ad una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare lo sviluppo di risorse umane e competenze in tutto lo Spazio europeo della ricerca; migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.

- c) Infrastrutture di ricerca: dotare l'Europa di infrastrutture di ricerca di livello mondiale sostenibili, aperte e accessibili ai migliori ricercatori europei e di altre regioni del mondo. Incoraggiare l'uso delle infrastrutture di ricerca esistenti, comprese quelle finanziate dai fondi SIE. Si rafforzerà così la capacità delle infrastrutture di ricerca di sostenere il progresso scientifico e l'innovazione e di favorire la scienza aperta e la scienza di eccellenza, in conformità dei principi FAIR, parallelamente alle attività svolte in settori connessi della politica dell'Unione e della cooperazione internazionale.

Aree di intervento: consolidare e sviluppare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca; esplorare il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca europee e le attività a favore di innovazione e formazione; rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.

## 2) Pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea"

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro sostiene la creazione e la migliore diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni sostenibili di alta qualità, rafforza la competitività dell'industria europea, accresce l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostiene l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up, e nella società al fine di affrontare le sfide globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3.

Le scienze sociali e umane, comprese le attività specifiche e dedicate, sono pienamente integrate in tutti i poli tematici.

Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di ricerca e innovazione sono organizzate in sei poli tematici, interconnessi attraverso infrastrutture di ricerca paneuropee che, singolarmente e collegialmente, incentiveranno la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale, transfrontaliera e internazionale. Questo pilastro di Orizzonte Europa riguarderà attività che presentano una vasta gamma di livelli di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), compresi quelli inferiori.

Ciascun polo tematico contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile, e molti obiettivi di sviluppo sostenibile sono sostenuti da più di un polo tematico.

Le attività di R&I sono attuate nell'ambito di ciascuno dei seguenti poli tematici e a livello trasversale:

- a) polo tematico "Salute": migliorare e proteggere la salute e il benessere dei cittadini di tutte le età generando nuove conoscenze, sviluppando soluzioni innovative e garantendo l'integrazione, se del caso, della prospettiva di genere per prevenire, diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie e sviluppare le tecnologie sanitarie; attenuare i rischi per la salute, proteggere la popolazione e promuovere la buona salute e il benessere, anche nei luoghi di lavoro; rendere i sistemi di assistenza sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; prevenire e affrontare le malattie legate alla povertà; sostenere e favorire la partecipazione e l'autogestione dei pazienti.

Aree di intervento: salute lungo tutto l'arco della vita; determinanti ambientali e sociali della salute; malattie rare e non trasmissibili; malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata; sistemi di assistenza sanitaria;

- b) polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva ": rafforzare i valori democratici, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, proteggere il patrimonio culturale europeo, esplorare il potenziale dei settori culturali e creativi e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all'inclusione e alla crescita, comprese la gestione della migrazione e l'integrazione dei migranti.

Aree di intervento: democrazia e governance; cultura, patrimonio culturale e creatività; trasformazioni sociali ed economiche;

- c) polo tematico "Sicurezza civile per la società": rispondere alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica.

Aree di intervento: società resilienti alle catastrofi; protezione e sicurezza; cibersicurezza;

- d) polo tematico "Digitale, industria e spazio": rafforzare le capacità e assicurare la sovranità dell'Europa nelle tecnologie abilitanti fondamentali di digitalizzazione e produzione e nella tecnologia spaziale, lungo tutta la catena del valore, per costruire un'industria circolare, competitiva, digitale e a basse emissioni di carbonio; assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime; mettere a punto materiali avanzati e costituire le basi per i progressi e l'innovazione nell'ambito delle sfide globali per la società.

Aree di intervento: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; tecnologie abilitanti emergenti; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; capacità computazionali avanzate e Big Data; industrie circolari; industrie pulite e a basse emissioni di carbonio; spazio, compresa l'osservazione della Terra;

- e) polo tematico "Clima, energia e mobilità": contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l'evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità, rendendo i settori dell'energia e dei trasporti più compatibili con l'ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti, promuovendo l'uso di fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica, migliorando la resilienza dell'Unione agli shock esterni e adattando il comportamento sociale in considerazione degli SDG.

Aree di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento energetico; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali nella transizione energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente; stoccaggio dell'energia;

- f) polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente": proteggere l'ambiente, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri, marine e delle acque interne per porre fine all'erosione della biodiversità e affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale per tutti e la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio che utilizzi le risorse in modo efficiente e una bioeconomia sostenibile.

Aree di intervento: osservazione dell'ambiente; biodiversità e risorse naturali; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari, oceani e acque interne; sistemi alimentari; sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'UE; sistemi circolari;

- g) azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC): produrre dati scientifici di alta qualità per definire buone politiche pubbliche efficienti e accessibili. Affinché le nuove iniziative e proposte legislative dell'UE siano elaborate ragionevolmente, sono necessari dati trasparenti, completi ed equilibrati, mentre per l'attuazione delle politiche occorrono dati che siano misurati e monitorati. Il JRC fornirà dati scientifici indipendenti e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Il JRC concentrerà le proprie attività di ricerca sulle priorità d'intervento dell'UE.

Aree di intervento: salute; cultura, creatività e società inclusiva; sicurezza civile per la società; digitale, industria e spazio; clima, energia e mobilità; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente; sostegno al funzionamento del mercato interno e alla governance economica dell'Unione; sostegno agli Stati membri nell'attuazione della normativa e nello sviluppo di strategie di specializzazione intelligente; strumenti e metodi analitici per la definizione delle politiche; gestione delle conoscenze; trasferimento di conoscenze e di tecnologie; sostegno alla ricerca scientifica per le piattaforme politiche.

### 3) Pilastro III "Europa innovativa"

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove tutte le forme di innovazione, compresa l'innovazione non tecnologica, soprattutto all'interno delle PMI, incluse le start-up, agevolando lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze, e rafforza la diffusione di soluzioni innovative. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3. Il CEI sarà attuato principalmente attraverso due strumenti: Pathfinder (implementato principalmente mediante la ricerca collaborativa) e Acceleratore.

- a) Consiglio europeo per l'innovazione: si dedica principalmente all'innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale.

Aree di intervento: il Pathfinder per la ricerca avanzata, al fine di sostenere le tecnologie pionieristiche, creatrici di mercati e/o a contenuto estremamente avanzato (deep tech) emergenti e del futuro; l'Acceleratore, per colmare il divario nei finanziamenti tra le fasi finali delle attività di ricerca e innovazione e lo sfruttamento commerciale, per diffondere con efficacia le innovazioni pionieristiche creatrici di mercati e favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti sostenibili; altre attività del CEI, quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a valore aggiunto a favore delle imprese.

- b) Ecosistemi europei dell'innovazione

Aree di intervento: le attività includeranno, in particolare, stabilire contatti, se del caso in cooperazione con l'EIT, con gli operatori nazionali e regionali dell'innovazione e sostenere l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle regioni e dei paesi associati, di programmi di innovazione congiunti transfrontalieri, che vanno dallo scambio di pratiche e conoscenze sulla regolamentazione dell'innovazione al potenziamento delle competenze trasversali a favore dell'innovazione e alle azioni di ricerca e innovazione, compresa l'innovazione aperta o basata sulle esigenze degli utenti, per migliorare l'efficacia del sistema europeo dell'innovazione. Ciò dovrebbe avvenire in sinergia, tra l'altro, con il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente.



c) Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Aree di intervento: ecosistemi di innovazione sostenibile in tutta Europa; competenze imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente, anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore in tutta Europa; nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide globali; sinergie e valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa.

4) Parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca"

Attraverso le attività seguenti, questo pilastro persegue gli obiettivi specifici definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell'intero programma, questa parte sosterrà le attività che contribuiscono ad attirare talenti, favorire la circolazione dei cervelli e prevenirne la fuga, creare un'Europa maggiormente basata sulla conoscenza e innovativa, in cui la parità di genere è garantita in misura maggiore, all'avanguardia della concorrenza mondiale e che promuove la cooperazione transnazionale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in tutta Europa in uno Spazio europeo della ricerca (SER) ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente in modo equilibrato, i risultati della R&I siano ampiamente diffusi e compresi dai cittadini informati, godano della loro fiducia e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell'UE - in particolare la politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità.

Sostiene inoltre le attività volte a migliorare la qualità delle proposte avanzate dai soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I, ad esempio consulenza e verifiche professionali preliminari delle proposte, e a incentivare le attività dei punti di contatto nazionali per sostenere la creazione di reti internazionali, nonché le attività tese ad aiutare i soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I ad aderire a progetti collaborativi già selezionati a cui i soggetti giuridici di tali Stati membri non partecipano.

Aree di intervento: ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza, anche attraverso la costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre SER, la Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST) e le iniziative e le attività di eccellenza volte a favorire la circolazione dei cervelli; riformare e migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione, ad esempio sostenendo la riforma delle politiche nazionali in materia di ricerca e innovazione, offrendo ambienti di carriera interessanti e supportando la parità di genere e la scienza dei cittadini.

## ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)

Nell'attuazione delle attività del programma dell'EIT si applica quanto segue:

### 3.1. Motivazione

Come afferma chiaramente la relazione del Gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE ((il gruppo ad alto livello "Lamy") la strada da percorrere è "educare al futuro e investire nelle persone che apporteranno il cambiamento". In particolare, gli istituti di istruzione superiore europei sono chiamati a stimolare l'imprenditorialità, ad abbattere i confini disciplinari e a istituzionalizzare forti collaborazioni interdisciplinari tra le università e le industrie. Secondo recenti sondaggi, l'accesso a persone di talento è di gran lunga il fattore più importante per i fondatori europei di start-up quando devono scegliere il luogo in cui stabilire la loro impresa. L'educazione all'imprenditorialità, le opportunità di formazione e lo sviluppo di competenze creative sono fondamentali per creare una nuova generazione di innovatori e per sviluppare in quelli esistenti le capacità di far raggiungere alla loro impresa livelli più alti di successo. L'accesso al talento imprenditoriale, oltre che ai servizi professionali, ai capitali e ai mercati a livello europeo e il raggruppamento dei principali attori dell'innovazione attorno ad un obiettivo comune, sono ingredienti essenziali per alimentare un ecosistema di innovazione. È necessario coordinare gli sforzi in tutta l'UE, allo scopo di creare una massa critica di cluster di imprese ed ecosistemi imprenditoriali interconnessi su scala europea.

L'EIT rappresenta attualmente il più vasto ecosistema di innovazione integrato in Europa, che riunisce partner provenienti dal settore imprenditoriale, della ricerca, dell'istruzione e non solo. L'EIT continuerà a sostenere le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), che costituiscono partenariati europei su larga scala volti ad affrontare sfide globali specifiche e a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che li circondano. Tale sostegno sarà attuato stimolando l'integrazione dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione ai massimi livelli, in modo da creare ambienti propizi all'innovazione, promuovendo e sostenendo una nuova generazione di imprenditori e stimolando la creazione di società innovative in stretta sinergia e complementarità con il CEI.

In tutta Europa sono ancora necessari sforzi per sviluppare ecosistemi in cui ricercatori, innovatori, industrie e governi possano facilmente interagire. Gli ecosistemi di innovazione, infatti, continuano a non funzionare in modo ottimale a causa di una serie di motivi, quali:

- l'interazione tra gli operatori dell'innovazione è ancora ostacolata da barriere organizzative, normative e culturali;
- gli sforzi per rafforzare gli ecosistemi di innovazione devono beneficiare di coordinamento e di una chiara attenzione agli obiettivi e all'impatto specifici.

Per affrontare le sfide sociali future, abbracciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e contribuire a una crescita economica sostenibile e rispettosa dell'ambiente, all'occupazione, alla competitività e al benessere dei cittadini europei, è necessario rafforzare ulteriormente la capacità dell'Europa di innovare tramite: il consolidamento degli ambienti esistenti favorevoli alla collaborazione e all'innovazione e la promozione della creazione di nuovi ambienti di questo tipo; il rafforzamento delle capacità di innovazione del mondo accademico e del settore della ricerca; il sostegno a una nuova generazione di imprenditori; l'incentivo alla creazione e allo sviluppo di iniziative innovative, nonché il rafforzamento della visibilità e del riconoscimento delle attività di ricerca e innovazione finanziate dall'UE, in particolare i finanziamenti dell'EIT destinati al grande pubblico.

La natura e la portata delle sfide dell'innovazione richiedono di raccordare e mobilitare gli operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transfrontaliera. È necessario abbattere i compartimenti tra le discipline e lungo le catene del valore e alimentare la creazione di un ambiente favorevole per uno scambio efficace di conoscenze e competenze e per lo sviluppo e l'attrattiva dei talenti imprenditoriali. L'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT garantisce la coerenza con le sfide di Orizzonte Europa, nonché la complementarità con il CEI.

## 3.2. Aree di intervento

### 3.2.1. Ecosistemi dell'innovazione sostenibile in tutta Europa

Conformemente al regolamento EIT e all'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT, quest'ultimo avrà un ruolo rafforzato nel potenziare gli ecosistemi dell'innovazione sostenibile basati sulle sfide in tutta Europa. In particolare, l'EIT continuerà a operare principalmente attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), i partenariati europei su vasta scala che affrontano specifiche sfide sociali. Continuerà a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che li circondano, aprendoli e promuovendo l'integrazione della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione. Inoltre, l'EIT rafforzerà gli ecosistemi di innovazione in tutta Europa, attraverso l'espansione del proprio sistema di innovazione regionale (EIT RIS). L'EIT opererà con gli ecosistemi di innovazione che presentano un elevato potenziale di innovazione in termini di strategia, allineamento tematico e impatto previsto, in stretta sinergia con le strategie e le piattaforme di specializzazione intelligente.

- Rafforzare l'efficacia e l'apertura a nuovi partner delle CCI esistenti, consentendo la transizione verso l'autosostenibilità a lungo termine, e analizzare la necessità di istituirne di nuove per affrontare le sfide globali. Le specifiche aree tematiche saranno definite nell'agenda strategica per l'innovazione, tenendo in considerazione la pianificazione strategica.
- Accelerare l'operato delle regioni verso l'eccellenza nei paesi definiti nell'agenda strategica per l'innovazione, in stretta collaborazione con i fondi strutturali e altri programmi di finanziamento dell'UE pertinenti, se del caso.

### 3.2.2. Competenze imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di apprendimento

permanente, anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore in tutta Europa

Le attività educative dell'EIT saranno rafforzate per promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità attraverso un'istruzione e una formazione mirate. Una maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano si baserà sull'ampliamento dei programmi di istruzione esistenti delle CCI dell'EIT, al fine di continuare a offrire agli studenti e ai professionisti programmi di alta qualità basati sull'innovazione, la creatività e l'imprenditorialità, che siano soprattutto in linea con la strategia dell'UE in materia industriale e di competenze. Ciò può includere i ricercatori e gli innovatori finanziati da altre parti di Orizzonte Europa, in particolare le azioni Marie Skłodowska-Curie. L'EIT sosterrà inoltre la modernizzazione degli istituti di istruzione superiore di tutta Europa e la loro integrazione negli ecosistemi di innovazione, stimolando e aumentando il loro potenziale imprenditoriale e le loro capacità e incoraggiandole ad anticipare in modo più efficiente le nuove competenze richieste.

- Elaborazione di programmi di studio innovativi, tenendo presenti le future necessità della società e dell'industria, e programmi trasversali da offrire a studenti, imprenditori e professionisti di tutta Europa e oltre, in cui le conoscenze specialistiche e settoriali sono combinate con competenze orientate all'innovazione e all'imprenditorialità, ad esempio le competenze di alta tecnologia connesse alle principali tecnologie abilitanti digitali e sostenibili.
- Rafforzamento e ampliamento del marchio EIT al fine di migliorare la visibilità e il riconoscimento dei programmi di istruzione dell'EIT basati su partenariati tra diversi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e imprese, potenziandone al contempo la qualità complessiva mediante l'offerta di curricula per un apprendimento attraverso la pratica e una mirata formazione all'imprenditorialità, nonché una mobilità internazionale, interorganizzativa e intersettoriale.
- Sviluppo delle capacità di innovazione e di imprenditorialità nel settore dell'istruzione superiore, sfruttando e promuovendo le competenze della comunità dell'EIT nel collegare istruzione, ricerca e imprese.
- Rafforzamento del ruolo della comunità dei diplomati dell'EIT come modello per i nuovi studenti e forte strumento per comunicare l'impatto dell'EIT.

### 3.2.3. Nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide globali

L'EIT faciliterà, responsabilizzerà e offrirà a imprenditori, innovatori, ricercatori, educatori, studenti e altri operatori dell'innovazione gli strumenti per collaborare in équipe interdisciplinari, garantendo al contempo l'integrazione della dimensione di genere, al fine di generare idee e trasformarle in innovazioni sia incrementali che dirompenti. Le attività saranno caratterizzate da un'innovazione aperta e da un approccio transfrontaliero, con l'obiettivo di includere attività del triangolo della conoscenza pertinenti che possano portarle al successo (ad esempio i promotori del progetto possono migliorare le loro possibilità di accesso a: laureati specificamente qualificati, principali utilizzatori, start-up con idee innovative, imprese straniere con risorse complementari pertinenti, ecc.).

- Supporto allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e opportunità di mercato; gli operatori del triangolo della conoscenza collaboreranno per trovare soluzioni alle sfide globali.
- Piena integrazione dell'intera catena del valore dell'innovazione: dagli studenti agli imprenditori, dall'idea al prodotto, dal laboratorio al cliente. Ciò comprende il sostegno alle start-up e alle imprese in fase di espansione.
- Prestazione di servizi di alto livello e sostegno a imprese innovative, compresi l'assistenza tecnica per la messa a punto di prodotti o servizi, l'orientamento effettivo, il sostegno per proteggere i clienti e raccogliere capitali, al fine di raggiungere rapidamente il mercato e accelerare il loro processo di crescita.

### 3.2.4. Sinergie e valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa

L'EIT intensificherà i suoi sforzi per sfruttare le sinergie e le complementarità fra le CCI esistenti e con operatori e iniziative diversi a livello dell'UE e mondiale ed estendere la sua rete di organizzazioni collaborative sia a livello strategico che operativo, evitando nel contempo duplicazioni.

- Stretta cooperazione con il CEI e InvestEU per razionalizzare il sostegno (ossia finanziamenti e servizi) offerto a imprese innovative, sia in fase di avviamento che di espansione, in particolare attraverso le CCI.

Pianificazione e attuazione delle attività dell'EIT, al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con altre parti del programma.

- Contatti con gli Stati membri dell'UE a livello nazionale e regionale per instaurare un dialogo strutturato e coordinare gli sforzi per consentire sinergie con le iniziative nazionali e regionali, comprese le strategie di specializzazione intelligente, anche mediante l'attuazione degli "ecosistemi europei dell'innovazione", al fine di identificare, condividere e diffondere le migliori pratiche e le conoscenze.
- Condivisione e diffusione di pratiche e conoscenze innovative in tutta l'Europa e oltre, in modo da contribuire alla politica dell'innovazione in Europa in coordinamento con altre parti di Orizzonte Europa.
- Contribuzione alle discussioni sulla politica dell'innovazione e alla concezione e attuazione delle priorità d'intervento dell'UE, lavorando costantemente con tutti i servizi pertinenti della Commissione europea, gli altri programmi dell'UE e i portatori di interessi e approfondendo ulteriormente le opportunità nell'ambito delle iniziative politiche di attuazione;
- Sfruttamento delle sinergie con altri programmi dell'UE, compresi i programmi a sostegno dello sviluppo del capitale umano e dell'innovazione (ad esempio COST, ESF+, FESR, Erasmus+, Europa Creativa, COSME Plus/Mercato unico, InvestEU).
- Creazione di alleanze strategiche con operatori chiave dell'innovazione a livello europeo e internazionale e sostegno alle CCI per sviluppare collaborazione e collegamenti con i principali partner del triangolo della conoscenza di paesi terzi, con l'obiettivo di aprire nuovi mercati per le soluzioni sostenute dalle CCI e attrarre finanziamenti e talenti dall'estero. La partecipazione dei paesi terzi è promossa nel rispetto dei principi di reciprocità e mutuo beneficio.

## ALLEGATO III

### PARTENARIATI

I partenariati europei sono oggetto di selezione e attuazione, sorveglianza, valutazione, graduale soppressione dei finanziamenti o rinnovo sulla base dei criteri seguenti.

1) Selezione:

la dimostrazione che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma tramite la partecipazione e l'impegno dei partner, in particolare la realizzazione di impatti chiari a favore dell'UE e dei suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e gli obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell'UE e la sostenibilità e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e, se del caso, al rispetto degli impegni internazionali.

Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati costituiti a norma dell'articolo 185 TFUE, è obbligatoria la partecipazione di almeno il 40 % degli Stati membri dell'UE;

- b) la coerenza e le sinergie del partenariato europeo nel quadro europeo della ricerca e dell'innovazione, seguendo le norme di Orizzonte Europa nella massima misura possibile;
- c) la trasparenza e l'apertura del partenariato europeo per quanto riguarda l'individuazione delle priorità e degli obiettivi in termini di risultati e impatti previsti e la partecipazione dei partner e dei portatori di interessi provenienti dall'intera catena del valore, da diversi settori, ambienti e discipline, compresi quelli internazionali, se pertinente e senza interferire con la competitività europea; chiare modalità per promuovere la partecipazione delle PMI e per diffondere e sfruttare i risultati, segnatamente da parte delle PMI, anche attraverso organizzazioni intermedie;



- d) la dimostrazione ex ante dell'addizionalità e della direzionalità del partenariato europeo, compresa una visione strategica comune della finalità del partenariato stesso. Tale visione comprende, in particolare:
- gli approcci per garantire la flessibilità dell'attuazione e la capacità di adeguamento all'evoluzione delle politiche o delle esigenze sociali e/o di mercato o ai progressi scientifici, per migliorare la coerenza tra le politiche ai livelli regionale, nazionale e dell'UE;
  - la dimostrazione degli effetti leva qualitativi e quantitativi significativi previsti, compreso un metodo per misurare gli indicatori chiave di prestazione;
  - gli approcci per garantire la flessibilità dell'attuazione e la capacità di adeguamento all'evoluzione delle politiche o delle esigenze sociali e/o di mercato o ai progressi scientifici, per migliorare la coerenza tra le politiche ai livelli regionale, nazionale e dell'UE;
  - la strategia di uscita e le misure di ritiro graduale dal programma;
- e) la dimostrazione ex ante dell'impegno a lungo termine dei partner, compresa una quota minima di investimenti pubblici e/o privati.

Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati, costituiti a norma dell'articolo 185 o 187 TFUE, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall'Unione saranno almeno pari al 50 % e possono raggiungere fino al 75 % degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo istituzionalizzato, una quota dei contributi dei partner diversi dall'Unione sarà apportata sotto forma di contributi finanziari. Per i partner diversi dall'Unione e dagli Stati partecipanti, i contributi finanziari dovrebbero essere principalmente finalizzati alla copertura dei costi amministrativi nonché al coordinamento, al sostegno e ad altre attività non concorrenziali.

- 2) Attuazione:
- a) approccio sistemico che garantisca la partecipazione attiva e precoce degli Stati membri e il conseguimento degli impatti previsti del partenariato europeo tramite l'attuazione flessibile di azioni congiunte con un elevato valore aggiunto europeo che vadano anche al di là degli inviti congiunti per le attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all'adozione di politiche o normative;
  - b) misure atte a garantire la continua apertura dell'iniziativa e la trasparenza durante l'attuazione, soprattutto riguardo alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte, informazioni relative al funzionamento della governance, visibilità dell'Unione, misure di comunicazione e sensibilizzazione, diffusione e sfruttamento dei risultati, compreso un chiaro accesso aperto/strategia nei confronti degli utilizzatori, lungo tutta la catena del valore; misure adeguate per informare le PMI e promuoverne la partecipazione;
  - c) coordinamento e/o attività congiunte con altre iniziative di ricerca e innovazione pertinenti al fine di garantire un livello ottimale di interconnessione e sinergie efficaci, tra l'altro per superare possibili ostacoli all'attuazione a livello nazionale e per migliorare il rapporto costo/efficacia;
  - d) impegni, per quanto riguarda i contributi finanziari e/o in natura, di ciascun partner in conformità delle disposizioni nazionali durante l'intero ciclo di vita dell'iniziativa;
  - e) nel caso del partenariato europeo istituzionalizzato, accesso della Commissione ai risultati e ad altre informazioni relative all'azione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e della sorveglianza delle politiche o dei programmi dell'Unione.
- 3) Sorveglianza:
- a) un sistema di sorveglianza conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 per seguire i progressi verso il conseguimento di obiettivi strategici specifici, risultati tangibili e indicatori chiave di prestazione che consentano di valutare i risultati e gli impatti conseguiti nel corso del tempo e l'eventuale necessità di misure correttive;

- b) relazioni periodiche specifiche sugli effetti leva quantitativi e qualitativi, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente erogati, visibilità e posizionamento nel contesto internazionale, impatto sui rischi connessi alla ricerca e all'innovazione per gli investimenti del settore privato;
  - c) informazioni dettagliate sul processo di valutazione e sui risultati di tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei partenariati, che devono essere rese disponibili tempestivamente e accessibili in una banca dati comune.
- 4) Valutazione, soppressione graduale dei finanziamenti e rinnovo:
- a) valutazione degli impatti prodotti a livello unionale e nazionale in relazione agli obiettivi e agli indicatori chiave di prestazione prestabiliti, che contribuirà alla valutazione del programma di cui all'articolo 47, compreso un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future; la collocazione dell'eventuale rinnovo di un partenariato europeo nel contesto generale dei partenariati europei e le sue priorità d'intervento;
  - b) in assenza di rinnovo, misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti del programma quadro, secondo le condizioni e i termini stabiliti ex-ante con i partner che hanno assunto impegni giuridici, fatta salva l'eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell'Unione e fatti salvi gli investimenti privati e i progetti in corso.

**ALLEGATO IV**  
**SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI**

Per massimizzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione sulla società, sull'ambiente e sull'economia in generale e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, i programmi di finanziamento dell'Unione devono essere coerenti e operare in sinergia.

Le sinergie si basano sulla complementarità tra la progettazione e gli obiettivi del programma nonché sulla compatibilità delle norme e dei processi di finanziamento a livello di attuazione.

Il finanziamento a titolo di Orizzonte Europa è utilizzato solo per finanziare attività di ricerca e innovazione. Il processo di pianificazione strategica garantisce l'allineamento delle priorità tra i vari programmi di finanziamento dell'Unione e assicura opzioni di finanziamento coerenti nelle diverse fasi del ciclo di ricerca e innovazione. Le missioni e i partenariati beneficiano, tra l'altro, di sinergie con altre politiche e programmi di finanziamento dell'Unione.

La diffusione dei risultati della ricerca e delle soluzioni innovative sviluppate nell'ambito del programma quadro è facilitata con il sostegno di altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare mediante strategie di diffusione e sfruttamento, trasferimento delle conoscenze, ricorso a fonti di finanziamento complementari e cumulative e misure politiche di accompagnamento.

Il finanziamento delle attività di ricerca e innovazione trae vantaggio dalle norme armonizzate concepite per garantire il valore aggiunto dell'UE, evitare sovrapposizioni con vari programmi dell'Unione e ottenere la massima efficienza e semplificazione amministrativa.

I punti che seguono illustrano in modo più dettagliato come tali sinergie tra il programma quadro e i vari programmi dell'Unione si concretizzano.

1. Le sinergie con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (politica agricola comune, PAC) fanno sì che:

- a) le esigenze del settore agricolo e delle zone rurali dell'UE in termini di ricerca e innovazione siano individuate, ad esempio nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura"<sup>47</sup>, e prese in considerazione tanto nel processo di pianificazione strategica del programma quadro che nei programmi di lavoro;
  - b) la PAC utilizzi al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione e promuova l'adozione, l'attuazione e la diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e innovazione e dal partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura";
  - c) il FEASR sostenga l'utilizzo e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni derivanti dai risultati del programma quadro per un settore agricolo più dinamico e nuove opportunità di sviluppo delle zone rurali.
2. Le sinergie con il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) fanno sì che:
- a) il programma quadro e il FEAMP siano strettamente intercorrelati, in quanto le esigenze dell'UE in termini di ricerca e innovazione nel settore della politica marittima integrata si concretizzeranno attraverso il processo di pianificazione strategica del programma quadro;
  - b) il FEAMP sostenga l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma quadro nell'ambito della politica marina e marittima. Il FEAMP promuove inoltre la raccolta sul campo, il trattamento e il monitoraggio di dati e la diffusione delle pertinenti azioni finanziate dal programma quadro, che a sua volta contribuisce all'attuazione della politica comune della pesca, della politica marittima dell'UE e della governance internazionale degli oceani.

---

<sup>47</sup> Doc. 7278/12: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" [COM(2012) 79 final].

3. Le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FEAMP) fanno sì che:
- a) meccanismi di finanziamento complementari e cumulativi con il FESR e il programma quadro sostengano attività che facciano da ponte in particolare tra le strategie di specializzazione intelligente e l'eccellenza nel settore della ricerca e dell'innovazione, compresi i programmi congiunti transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca e di contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile;
  - b) il FESR si concentri, tra l'altro, sullo sviluppo e sul rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali di ricerca e innovazione e sulla trasformazione industriale, compreso il sostegno sia allo sviluppo di capacità di ricerca e innovazione sia all'adozione dei risultati e all'introduzione di nuove tecnologie e soluzioni innovative e rispettose del clima provenienti dai programmi quadro di ricerca e innovazione tramite il FESR.
4. Le sinergie con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) fanno sì che:
- a) l'FSE+ possa integrare e arricchire i piani di studio innovativi sostenuti dal programma quadro, tramite programmi nazionali o regionali, al fine di dotare le persone delle qualifiche e delle competenze adeguate all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro;
  - b) si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento complementare dall'FSE+ per sostenere attività che promuovano lo sviluppo del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;
  - c) l'FSE+ integri le tecnologie innovative e nuovi modelli e soluzioni imprenditoriali, in particolare quelli derivanti dai programmi quadro, al fine di contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.

5. Le sinergie con il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) fanno sì che:
- a) le esigenze dei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie digitali dell'UE in termini di ricerca e innovazione siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica del programma quadro;
  - b) l'MCE sostenga l'introduzione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni nuove e innovative nei settori dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture fisiche digitali, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione;
  - c) sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra il programma quadro e i progetti dell'MCE, per esempio evidenziando le tecnologie provenienti dal programma quadro ad alta possibilità di commercializzazione, che potrebbero essere ulteriormente diffuse tramite l'MCE.
6. Le sinergie con il programma Europa digitale fanno sì che:
- a) sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma quadro e da Europa digitale convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano diversi e complementari;
  - b) le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, connesse agli aspetti digitali siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica del programma quadro; ciò comprende la ricerca e l'innovazione per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno all'espansione delle imprese che introducono innovazioni pionieristiche (molte delle quali combineranno tecnologie digitali e fisiche); il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;

- c) il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su vasta scala nel campo del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale, della cibersicurezza e delle competenze digitali avanzate, mirando a un'ampia adozione e diffusione in tutta Europa di soluzioni digitali innovative essenziali esistenti o testate in un contesto europeo nei settori di interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o in risposta a lacune del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni). Il programma Europa digitale è attuato principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri - in particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti - a favore di capacità digitali da condividere in tutta Europa e di azioni a livello di UE che sostengono l'interoperabilità e la standardizzazione nell'ambito dello sviluppo del mercato unico digitale;
- d) le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per le attività sostenute tramite il programma quadro, fra cui prove, sperimentazioni e dimostrazioni in tutti i settori e tutte le discipline;
- e) le nuove tecnologie digitali maturate nell'ambito del programma quadro siano progressivamente adottate e diffuse da Europa digitale;
- f) le iniziative del programma quadro relative allo sviluppo di programmi di studio concernenti qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i centri di ubicazione della CCI-Digitale istituiti dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell'ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto da Europa digitale;
- g) esistano solidi meccanismi di coordinamento per la programmazione strategica e le procedure operative per entrambi i programmi, e le loro strutture di governance comprendano i rispettivi servizi della Commissione, rappresentanti degli Stati membri e altri soggetti interessati dalle diverse parti dei rispettivi programmi.



7. Le sinergie con il programma per il mercato unico fanno sì che:
- a) il programma per il mercato unico affronti lacune del mercato che interessano le PMI e promuova l'imprenditorialità nonché la creazione e la crescita di imprese. Esiste complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni del futuro Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) a favore delle imprese innovative, nonché nell'ambito dei servizi di sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti sostenibili;
  - b) la rete Enterprise Europe possa contribuire, in aggiunta alle altre strutture esistenti di sostegno alle PMI (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l'innovazione), alla fornitura di servizi di assistenza nell'ambito del Consiglio europeo per l'innovazione.

8. Le sinergie con LIFE, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, fanno sì che:

le esigenze in termini di ricerca e innovazione destinate ad affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche nell'UE siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica del programma quadro. LIFE continuerà ad accelerare l'attuazione delle politiche e della normativa dell'UE in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati della ricerca e dell'innovazione derivanti dal programma quadro e favorendone la diffusione su scala nazionale e (inter)regionale, nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione. In particolare, LIFE continuerà a incentivare le sinergie con il programma quadro tramite l'attribuzione di un bonus, all'atto della valutazione, alle proposte che prevedono l'adozione dei risultati del programma quadro. I progetti tradizionali nel quadro di LIFE sosterranno lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell'attuazione della politica dell'UE in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma quadro. Il programma quadro del Consiglio europeo per l'innovazione può fornire sostegno per espandere e commercializzare nuove idee pionieristiche che possono scaturire dall'attuazione dei progetti LIFE.

9. Le sinergie con il programma Erasmus fanno sì che:
- a) le risorse combinate del programma quadro, anche quelle facenti capo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, e del programma Erasmus siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti europei di istruzione superiore. Il programma quadro integrerà, ove opportuno, il sostegno del programma Erasmus all'iniziativa delle università europee per quanto riguarda la dimensione della ricerca. Ciò rientra nello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine, integrate e sostenibili in materia di istruzione, ricerca e innovazione, sulla base di approcci transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza;
  - b) il programma quadro e il programma Erasmus promuovano l'integrazione dell'istruzione e della ricerca aiutando gli istituti di istruzione superiore a formulare e a porre in atto strategie e reti comuni di istruzione, ricerca e innovazione, ad adattare l'insegnamento ai risultati e alle pratiche di ricerca più aggiornate per offrire esperienze di ricerca attiva a tutti gli studenti e al personale universitario, in particolare i ricercatori, e a sostenere altre attività di integrazione dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.
10. Le sinergie con il Programma spaziale europeo fanno sì che:
- a) le esigenze in termini di ricerca e innovazione nei settori a monte e a valle dell'industria spaziale dell'UE, nonché a vantaggio del programma spaziale europeo, siano individuate e stabilite nell'ambito del processo di pianificazione strategica del programma quadro; le azioni relative alla ricerca spaziale attuate tramite Orizzonte Europa saranno gestite, con riferimento agli appalti pubblici e all'ammissibilità dei soggetti, in linea con le disposizioni del programma spaziale, se del caso;

- b) i servizi e i dati spaziali messi a disposizione come beni pubblici dal programma spaziale europeo siano usati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito del programma quadro, in particolare nei seguenti settori: alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, atmosfera, ambiente terrestre, costiero e marino, città intelligenti, mobilità connessa e automatizzata, sicurezza e gestione delle catastrofi;
  - c) i servizi di accesso alle informazioni e ai dati di Copernicus contribuiscano al cloud europeo per la scienza aperta facilitando così l'accesso ai dati di Copernicus da parte di ricercatori, scienziati e innovatori; le infrastrutture di ricerca, soprattutto le reti per le osservazioni in situ, costituiranno elementi essenziali dell'infrastruttura per le osservazioni in situ che consente la fornitura dei servizi di Copernicus e, a loro volta, beneficeranno delle informazioni generate da tali servizi.
11. Le sinergie con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e lo strumento di assistenza preadesione ("IPA III") fanno sì che:
- a) le esigenze in termini di ricerca e innovazione dell'NDICI e dell'IPA III siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica del programma quadro, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
  - b) le attività di ricerca e innovazione del programma quadro alle quali partecipano paesi terzi e le azioni mirate di cooperazione internazionale promuovano l'allineamento e la coerenza con azioni parallele di sfruttamento commerciale e di rafforzamento delle capacità nell'ambito dell'NDICI e dell'IPA III, sulla base della definizione congiunta delle esigenze e delle aree di intervento.

12. Le sinergie con il Fondo sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere fanno sì che:
- a) le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, nei settori della sicurezza e della gestione integrata delle frontiere siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione del programma quadro;
  - b) il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere possano sostenere la diffusione di tecnologie e soluzioni nuove e innovative, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione nel campo della ricerca in materia di sicurezza.
13. Le sinergie con il Fondo InvestEU fanno sì che:
- a) il programma quadro fornisca finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI per gli innovatori, caratterizzati da un alto livello di rischio e per i quali il mercato non offre finanziamenti sufficienti e sostenibili. Al tempo stesso, il programma quadro sosterrà l'efficace attuazione e gestione dell'elemento privato del finanziamento misto tramite fondi e intermediari sostenuti da InvestEU e altri;
  - b) gli strumenti finanziari per la ricerca e l'innovazione e le PMI siano raggruppati insieme nell'ambito del fondo InvestEU, in particolare tramite una finestra tematica dedicata alla R&I e tramite prodotti distribuiti nell'ambito della finestra relativa alle PMI, contribuendo così anche alla realizzazione degli obiettivi di entrambi i programmi;
  - c) il programma quadro fornisca adeguato sostegno per contribuire al riorientamento verso InvestEU, ove opportuno, dei progetti non ammissibili al finanziamento da parte del CEI.

14. Le sinergie con il Fondo per l'innovazione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (il "Fondo per l'innovazione") fanno sì che:
- a) il Fondo per l'innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, e ai prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> sicuri sotto il profilo ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia;
  - b) il programma quadro finanzi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie in grado di realizzare gli obiettivi dell'UE in materia di decarbonizzazione, energia e trasformazione industriale, soprattutto mediante attività del pilastro II;
  - c) il Fondo per l'innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e attribuzione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili che possono aver beneficiato di sostegno nell'ambito dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione.
15. Le sinergie con il programma Euratom per la ricerca e la formazione fanno sì che:
- a) il programma quadro e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni complete a sostegno dell'istruzione e della formazione (comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie) allo scopo di mantenere e sviluppare le pertinenti competenze in Europa;
  - b) il programma quadro e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni di ricerca congiunte, incentrate sugli aspetti trasversali dell'uso sicuro delle applicazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti (diverse dalla generazione di energia) in settori quali: medicina, industria, agricoltura, spazio, cambiamenti climatici, sicurezza, capacità di preparazione alle emergenze e contributo della scienza nucleare<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> In funzione dell'esito dei negoziati sul relativo atto giuridico.

16. Le sinergie con il Fondo europeo per la difesa favoriscono la ricerca civile e nel campo della difesa, anche se le attività svolte nell'ambito del programma quadro, tranne quelle contemplate dal Fondo europeo per la difesa, riguardano esclusivamente applicazioni civili. Saranno escluse duplicazioni inutili.

## ALLEGATO V

### PRINCIPALI INDICATORI DELLE MODALITÀ DI IMPATTO

Le modalità di impatto e i relativi principali indicatori strutturano il monitoraggio dei progressi del programma quadro (PQ) verso il conseguimento dei suoi obiettivi di cui all'articolo 3. Le modalità di impatto sono sensibili al fattore tempo e riflettono tre categorie di impatto complementari che tengono conto del carattere non lineare degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione: l'impatto scientifico, sociale e tecnologico/economico. Per ciascuna categoria di impatto saranno utilizzati indicatori indiretti per monitorare i progressi operando una distinzione tra breve, medio e lungo termine, anche oltre la durata del programma, con possibilità di ripartizione, anche da parte degli Stati membri e dei paesi associati. Tali indicatori sono elaborati avvalendosi di metodologie quantitative e qualitative. Le singole parti del programma contribuiranno a tali indicatori in diversa misura e attraverso meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le singole parti del programma.

I microdati alla base dei principali indicatori delle modalità di impatto saranno raccolti per tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari.

In aggiunta, oltre ai principali indicatori delle modalità di impatto, i dati relativi all'attuazione ottimizzata del programma per rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, promuovere le partecipazioni al programma basate sull'eccellenza da parte di tutti gli Stati membri nonché facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee, saranno raccolti e comunicati quasi in tempo reale nell'ambito dei dati concernenti l'attuazione e la gestione, di cui all'articolo 45. Ciò comprenderà, tra l'altro, il monitoraggio dei rapporti di collaborazione, l'analisi di rete, dati riguardanti proposte, candidature, partecipazioni e progetti; richiedenti e partecipanti (in particolare il tipo di organizzazione – ad esempio organizzazione della società civile, PMI, e settore privato – il paese – ad esempio una classificazione specifica per gruppi di paesi, quali Stati membri, paesi associati e paesi terzi – il genere, il ruolo nel progetto, la disciplina/il settore scientifici, comprese le scienze sociali e umane); il livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese.

## Indicatori delle modalità di impatto scientifico

Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione e promuovendo la diffusione delle conoscenze e la scienza aperta. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.

### **Tabella 1 (cfr. sotto)**

## Indicatori delle modalità di impatto sociale

Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le priorità d'intervento dell'UE e le sfide globali, compresi gli SDG delle Nazioni Unite, sulla base dei principi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di R&I e i partenariati europei e rafforzando la diffusione dell'innovazione nella società contribuendo, in ultima istanza, al benessere delle persone. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.

### **Tabella 2 (cfr. sotto)**

## Indicatori delle modalità di impatto tecnologico/economico

Si prevede che il programma eserciti un impatto tecnologico/economico specialmente all'interno dell'Unione influenzando la creazione e la crescita di imprese, in particolare PMI, comprese le start-up, creando posti di lavoro diretti e indiretti, specialmente all'interno dell'Unione, e incoraggiando investimenti a favore della ricerca e dell'innovazione. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.

### **Tabella 3 (cfr. sotto)**



**Allegato V – tabella 1**

<b>Ottenere un impatto scientifico</b>	<b>A breve termine</b>	<b>A medio termine</b>	<b>A lungo termine</b>
Creazione di nuove conoscenze di alta qualità	<u>Publicazioni</u> - Numero di pubblicazioni scientifiche del PQ oggetto di valutazioni inter pares	<u>Citazioni</u> - Indice FWCI (Field-Weighted Citation Index) delle pubblicazioni del PQ oggetto di valutazioni inter pares	<u>Eccellenza scientifica</u> - Numero e percentuale di pubblicazioni di progetti del PQ oggetto di valutazioni inter pares che rappresentano un contributo fondamentale per i settori scientifici
Rafforzamento del capitale umano nella R&I	<u>Competenze</u> - Numero dei ricercatori che partecipano ad attività di miglioramento del livello delle competenze (formazione, orientamento/coaching, mobilità e accesso alle infrastrutture di R&I) in progetti del PQ	<u>Carriere</u> - Numero e percentuale di ricercatori del PQ con competenze migliorate e con un maggiore impatto individuale nel rispettivo settore di R&I	<u>Condizioni di lavoro</u> - Numero e percentuale di ricercatori del PQ con competenze migliorate che godono di migliori condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni dei ricercatori
Promozione della diffusione delle conoscenze e della scienza aperta	<u>Conoscenze condivise</u> - Percentuale di prodotti della ricerca del PQ (dati aperti/ pubblicazioni/ software ecc.) condivisi tramite le infrastrutture della conoscenza aperte	<u>Diffusione delle conoscenze</u> - Percentuale di prodotti della ricerca del PQ ad accesso aperto attivamente usati/citati	<u>Nuove collaborazioni</u> - Percentuale di beneficiari del PQ che hanno sviluppato nuove collaborazioni transdisciplinari/transettoriali con gli utilizzatori dei loro prodotti aperti di R&I nel PQ

## Allegato V – tabella 2

Ottenere un impatto sociale	A breve termine	A medio termine	A lungo termine
Affrontare le priorità d'intervento dell'UE e le sfide globali tramite la R&I	<p><u>Prodotti -</u> Numero e percentuale di prodotti volti ad affrontare le priorità d'intervento dell'UE individuate e le sfide globali (tra cui gli SDG) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)</p> <p>Sono compresi: numero e percentuale di prodotti pertinenti dal punto di vista climatico e finalizzati a mantenere gli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi</p>	<p><u>Soluzioni -</u> Numero e percentuale di innovazioni e risultati della ricerca volti ad affrontare le priorità d'intervento dell'UE individuate e le sfide globali (tra cui gli SDG) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)</p> <p>Sono compresi: numero e percentuale di innovazioni e risultati della ricerca pertinenti dal punto di vista climatico finalizzati a mantenere gli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi</p>	<p><u>Benefici -</u> Effetti aggregati previsti dell'uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal PQ, al fine di affrontare le priorità d'intervento dell'UE individuate e le sfide globali (inclusi gli SDG), compreso il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)</p> <p>Sono compresi: effetti aggregati previsti dell'uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal PQ pertinenti dal punto di vista climatico e relativi al mantenimento degli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi, fra cui il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard)</p>
Ottenere benefici e impatti tramite le missioni di R&I	<p><u>Realizzazioni delle missioni di R&amp;I -</u> Realizzazioni nelle missioni di R&amp;I specifiche Missioni (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)</p>	<p>Risultati delle missioni di R&amp;I - Risultati nelle missioni di R&amp;I specifiche Missioni (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)</p>	<p><u>Obiettivi delle missioni di R&amp;I raggiunti -</u> Obiettivi raggiunti nelle missioni di R&amp;I specifiche (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)</p>
Rafforzare l'adozione dei risultati della ricerca e dell'innovazione nella società	<p><u>Creazione collaborativa -</u> Numero e percentuale di progetti del PQ in cui i cittadini dell'UE e gli utilizzatori finali contribuiscono alla creazione collaborativa di contenuti della R&amp;I</p>	<p><u>Partecipazione -</u> Numero e percentuale di soggetti beneficiari del PQ con meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e degli utilizzatori finali dopo il progetto del PQ</p>	<p><u>Adozione della R&amp;I nella società -</u> Adozione e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative creati in collaborazione nel PQ</p>

### Allegato V – tabella 3

Ottenere un impatto tecnologico/economico	A breve termine	A medio termine	A lungo termine
Generazione di crescita basata sull'innovazione	<u>Realizzazioni innovative</u> - Numero di prodotti, processi o metodi innovativi del PQ (per tipo di innovazione) e applicazioni tutelate da diritti di proprietà intellettuale (DPI)	<u>Innovazioni</u> - Numero di innovazioni derivanti da progetti del PQ (per tipo di innovazione), comprese le innovazioni derivanti da DPI concessi	<u>Crescita economica</u> - Creazione, crescita e quote di mercato delle imprese che hanno sviluppato innovazioni nel PQ
Creazione di nuovi e migliori posti di lavoro	<u>Occupazione finanziata</u> - Numero di posti di lavoro ETP creati e posti di lavoro mantenuti presso i soggetti beneficiari grazie al progetto del PQ (per tipo di lavoro)	<u>Occupazione sostenuta</u> - Aumento dei posti di lavoro ETP presso i soggetti beneficiari in seguito al progetto del PQ (per tipo di lavoro)	<u>Occupazione complessiva</u> - Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati del PQ (per tipo di lavoro)
Mobilizzazione di investimenti nella R&I	<u>Co-investimenti</u> - Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati con l'investimento iniziale del PQ	<u>Aumento</u> - Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o aumentare i risultati del PQ (compresi gli investimenti esteri diretti)	<u>Contributo all'"obiettivo del 3 %"</u> - Progressi dell'UE verso il conseguimento dell'obiettivo del 3 % del PIL destinato al PQ

## ALLEGATO V bis

### SETTORI PER EVENTUALI MISSIONI E SETTORI PER EVENTUALI PARTENARIATI EUROPEI ISTITUZIONALIZZATI DA ISTITUIRE A NORMA DELL'ARTICOLO 185 O 187 TFUE

Conformemente agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, nel presente allegato sono elencati i settori per eventuali missioni ed eventuali partenariati europei da istituire a norma dell'articolo 185 o 187 TFUE.

#### I. Settori per eventuali missioni

Settore di missione 1: Adattamento ai cambiamenti climatici, inclusa la trasformazione della società

Settore di missione 2: Cancro

Settore di missione 3: Oceani, mari e acque costiere e interne in buona salute

Settore di missione 4: Città intelligenti e a impatto climatico zero

Settore di missione 5: Salute del suolo e alimentazione

Ogni missione seguirà i principi stabiliti all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

#### II. Settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell'articolo 185 o 187 TFUE

Settore di partenariato 1: Sviluppo più rapido e uso più sicuro delle innovazioni sanitarie per i pazienti europei e la salute mondiale

Settore di partenariato 2: Promozione delle tecnologie digitali e abilitanti fondamentali e del loro uso, tra cui, a titolo non esaustivo, nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale, la fotonica e le tecnologie quantistiche

Settore di partenariato 3: Leadership europea nella metrologia, incluso un sistema metrologico integrato

Settore di partenariato 4: Incremento della competitività, della sicurezza e delle prestazioni ambientali del traffico aereo, dell'aviazione e dei trasporti ferroviari dell'UE

Settore di partenariato 5: Biosoluzioni sostenibili, inclusive e circolari

Settore di partenariato 6: Idrogeno e tecnologie di stoccaggio dell'energia sostenibili caratterizzate da una minore impronta ambientale e una produzione a minore intensità energetica

Settore di partenariato 7: Soluzioni pulite, connesse, cooperative, autonome e automatizzate per le esigenze di mobilità future di persone e merci

Settore di partenariato 8: Piccole e medie imprese innovative e ad alta intensità di R&S

Il processo di valutazione della necessità di un partenariato europeo istituzionalizzato in uno dei summenzionati settori di partenariato può avere come esito una proposta sulla base dell'articolo 185 o 187 TFUE, conformemente al diritto di iniziativa della Commissione. Il rispettivo settore di partenariato può essere altrimenti oggetto di un partenariato secondo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b), del programma quadro o essere attuato tramite inviti a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa.

Poiché i possibili settori per partenariati europei istituzionalizzati coprono ampie aree tematiche, essi possono, sulla base delle esigenze valutate, essere attuati da più di un partenariato.

---